SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

124ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1988

Presidenza del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI .... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Votazione finale:

«Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare» **(576)**, d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori

Approvazione con il seguente titolo:

«Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni»:

COLOMBO *(DC), relatore* 4
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . 5
MANTICA *(MSI-DN)* 18
VISENTINI *(PRI)* 21
MARNIGA *(PSI)* 25
GAROFALO *(PCI)* 28
BERLANDA *(DC)* 31
CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* 34

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988 ..... *Pag.* 37

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 38
Assegnazione 38
Presentazione di relazioni 39

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposte di modificazione 39

INTERROGAZIONI

Annunzio 39
Apposizione di nuove firme 48

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernardi, Casadei Lucchi, Cuminetti, D'Amelio, Ferrara Maurizio, Fiori, Lipari, Lotti, Nespolo, Prandini, Senesi, Spetič, Tagliamonte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, a Oslo, per attività dell'UEO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Votazione finale del disegno di legge:

«Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare» (576), d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori

Approvazione con il seguente titolo: «Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare», d'iniziativa dei senatori Berlanda, Aliverti, Beorchia, Colombo, De Cinque, Favilla, Leonardi, Patriarca, Ruffino, Santalco, Triglia, Abis, Guzzetti, Fontana Elio, Lombardi, Zecchino, Mora, Perugini, Rezzonico, Rebecchini, Vercesi, Pinto, Di Lembo, Donato, Mazzola, Melotto, Golfari, Bausi, Acquarone e Azzaretti.

Questo disegno di legge è già stato esaminato e approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 576, «Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare», torna all'esame dell'Aula per la ratifica finale dopo che la Commissione finanze e tesoro ne ha votato l'approvazione in sede redigente.

Il lavoro fatto in Commissione ha permesso di valutare i numerosi emendamenti presentati in Aula, formulando un testo che ha avuto il consenso di tutte le parti politiche. Va dato atto a tutti i componenti della Commissione e al rappresentante del Governo della massima disponibilità per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

È opportuno ricordare che rispetto al testo originario l'Assemblea – accogliendo la proposta della Commissione e del relatore – deliberò di stralciare gli articoli da 50 a 53 tendenti a disciplinare il fenomeno del gruppo, nonchè a definire e sanzionare l'*insider trading*. Anche gli articoli relativi alle azioni di risparmio sono stati successivamente stralciati; il testo al nostro esame, approvato in sede redigente, riguarda quindi solo la materia delle offerte pubbliche di acquisto e di vendita.

Per quanto riguarda il merito, mi rifaccio alla relazione scritta che accompagna il provvedimento (il documento n. 576-A-*bis*), a quella che ha accompagnato il precedente testo (il documento n. 576-A) e alla discussione sviluppatasi in Aula e in Commissione.

Il punto nodale dell'intero provvedimento riguarda l'esigenza, da tutti riconosciuta, di porre, sì, regole al settore, evitando però di irrigidire troppo la materia. Si tratta in sostanza di stabilire i casi di obbligatorietà delle offerte pubbliche di acquisto: l'intesa è stata realizzata con il testo dell'articolo 11 che dispone che chiunque possieda non meno del 25 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di una società con azioni quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto non possa acquistare, nell'arco di 12 mesi, ulteriori azioni con diritto di voto in misura eccedente il 5 per cento del capitale, se non mediante offerta pubblica di acquisto. Tale obbligo, al fine di non ostacolare indebitamente l'operatività delle società quotate, non sussiste qualora il possesso superi il 50 per cento del capitale sociale.

La Consob, si dice, può stabilire per singole società percentuali inferiori sulla base di alcuni criteri, quali la composizione azionaria e quella del pacchetto di controllo.

Un'altra innovazione degna di menzione è l'elevazione dal 2 al 4 per cento del livello della partecipazione azionaria al quale scatta l'obbligo per la comunicazione alla Consob: questa comunicazione deve essere fatta entro 48 ore dal momento in cui il limite è stato superato, anzichè entro il vecchio termine dei 30 giorni.

Una sottolineatura va riservata al problema delle sanzioni: il testo formulato con la collaborazione del collega senatore Gallo della Commissione giustizia, e quindi anche del presidente Covi che qui ancora ringraziamo, sostanzialmente segue la strada della depenalizzazione di numerose ipotesi di violazione di norme, preferendo quella di sanzioni amministrative. Un'eccessiva severità delle sanzioni potrebbe avere effetti controproducenti.

Con queste norme si regolamenta un fenomeno che caratterizza in modo determinante il mercato mobiliare; è un procedimento che si inserisce in modo valido nella politica di tutela delle varie forme di risparmio, regolamenta l'acquisizione di pacchetti di maggioranza nel rispetto della più

ampia trasparenza, pone infine delle norme di tutela per gli azionisti di minoranza.

Con questo provvedimento la nostra legislazione si avvicina in modo concreto a quella dei paesi economicamente più avanzati. Con queste considerazioni invito i colleghi ad esprimere un voto positivo sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha inteso concorrere attivamente alla definizione del testo oggi all'esame dell'Aula considerandolo parte di un processo riformatore del mercato mobiliare che si è sempre ritenuto non potersi realizzare attraverso un atto unico; ciò non perchè non serva unicità di indirizzo in questa operazione riformatrice, sebbene in quanto pragmaticamente, in considerazione cioè dei tempi e dei modi di operare nel Parlamento, è parso più agevole procedere per atti separati e successivi, tuttavia uniti da un comune indirizzo.

Certo nessun intervento legislativo può superare carenze strutturali del mercato mobiliare quali la pochezza e la concentrazione dei titoli che in esso vengono contrattati, ma sicuramente alle leggi è dato di creare condizioni di maggiore efficienza di questo mercato, quindi condizioni di miglior trasparenza e di miglior formazione dei prezzi.

In questo quadro il Governo ha inteso considerare la propria iniziativa per il cosiddetto mercato secondario dei titoli di Stato, la propria iniziativa legislativa relativa alle società di intermediazione mobiliare ora all'esame della Commissione finanze del Senato e il provvedimento al nostro esame. Questo provvedimento ha avuto senza dubbio una spinta dalle recenti vicende del mercato e, mi pare, tutti coloro i quali hanno concorso alla sua definizione hanno voluto ricercare quel difficile punto di sintesi tra due esigenze in qualche modo inevitabilmente e oggettivamente opposte: quella, per un verso, di non ingessare, come si è detto, e irrigidire un mercato che richiede invece maggior dinamismo; e quella di garantire la parità di trattamento tra gli azionisti che spesso non si verifica nei fatti, nei comportamenti e negli atti, soprattutto fuori della Borsa.

Di qui l'ineluttabile opinabilità di molte scelte, il fatto che si sia proceduto per approssimazioni successive, il fatto che molti abbiano, nel corso di questo faticoso e difficile lavoro, cambiato idea su taluni aspetti della legge, non venendo mai meno, tuttavia, un aspetto centrale, che oggi si ritrova nel testo, quello cioè di considerare alcune ipotesi che prevedono l'obbligatorietà dell'offerta pubblica di acquisto.

Certo poteva scegliersi un'altra via, quella dell'individuazione di alcuni casi in cui attribuire alla Consob un potere discrezionale; tuttavia, per giudizio unanime si è previsto, invece, un comportamento automatico. La Consob conserva, comunque, un significativo potere discrezionale che la responsabilizza, e che consiste nel poter modificare le soglie individuate in relazione alla particolare composizione di una determinata società o in relazione alla composizione del suo pacchetto azionario.

Vorrei considerare ancora rilevante la novità introdotta dal lavoro della Commissione in sede redigente relativa ad un rafforzamento della informa-

zione. Mi riferisco alla norma – introdotta per iniziativa dei colleghi senatori Rossi e Cavazzuti – relativa al dovere di informazione circa un acquisto superiore al quattro per cento nell'ambito delle 48 ore, con ciò sostituendo le vigenti disposizioni che prevedevano la notizia di un acquisto superiore al 2 per cento delle azioni entro trenta giorni.

È bene che a questo provvedimento segua immediatamente il lavoro che la Commissione ha già programmato relativamente alla definizione dei gruppi e al corollario costituito dalla questione dell'*insider trading*. A tale fine si renderà necessario un coordinamento tra le due Camere che stanno lavorando in parallelo praticamente su una materia interconnessa. A mio avviso potremmo, con passi graduali riferiti ad un unico disegno, proseguire in quel processo riformatore di cui parlavo all'inizio, che è condizione necessaria ma, sia chiaro, non sufficiente per avere un mercato mobiliare efficiente, dotato del carattere della maggiore stabilità possibile, ed al quale non si possa guardare come ad una Borsa speculativa, dove è possibile fare rapide incursioni. È questo, infatti, l'atteggiamento degli operatori stranieri; un atteggiamento che rischia di essere imitato anche in casa nostra. Si tratta di una diffidenza che dobbiamo superare per indurre tutti a considerare il nostro mercato mobiliare come un luogo per investimenti duraturi e solidi, quindi un luogo degno di fiducia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione permanente, è il seguente:

CAPO I

OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA E DI SOTTOSCRIZIONE

Art. 1.

1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, in seguito denominate «titoli», mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo.

2. Non costituiscono pubbliche offerte di vendita o di sottoscrizione quelle rivolte esclusivamente ai dirigenti o ai dipendenti della società emittente, ovvero le offerte in opzione ai soci di azioni provenienti da aumento del capitale.

Art. 2.

1. L'offerta al pubblico può avere per oggetto titoli già emessi (offerta pubblica di vendita), ovvero di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione).

Art. 3.

1. Il prezzo unitario dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento di qualsiasi tipo è unico e non è modificabile nel corso dell'offerta.

2. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

Art. 4.

1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, dell'intenzione di procedere all'offerta di vendita, deve essere titolare e avere la piena disponibilità delle azioni o delle obbligazioni. I titoli oggetto dell'offerta di vendita dovranno essere depositati per tutta la durata della stessa presso l'Istituto per la custodia e la amministrazione accentrata di valori mobiliari («Monte titoli» S.p.a.), o una azienda o istituto di credito, o un agente di cambio.

2. I titoli dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente o del sottoscrittore al più presto e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni dalla chiusura dell'offerta.

3. Nei casi di offerta in borsa o nel mercato ristretto, le scadenze tecniche dell'offerta sono stabilite dalla Consob, sentito il Comitato direttivo degli agenti di cambio delle borse valori o il Comitato del mercato ristretto dove i titoli vengono offerti.

4. La chiusura anticipata dell'offerta non è consentita prima che siano decorsi almeno cinque giorni.

Art. 5.

1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade, salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facoltà, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta.

2. Il periodo di offerta può essere prolungato.

3. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale.

4. Resta esclusa qualsiasi assegnazione a fermo, fatte salve le assegnazioni a dipendenti.

Art. 6.

1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consob delibera un apposito regolamento riguardante il procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione.

Art. 7.

1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, può emettere ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla Consob.

2. Le accettazioni sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni. Non sono ammesse accettazioni per persona da nominare.

3. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e, a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico nonché, ove si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto.

4. La riserva di cui all'articolo 5, comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere sciolta, previa comunicazione alla Consob, con avviso pubblico.

Art. 8.

1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la società emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale e patrimonio. La società i cui titoli formano oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi.

2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza del capitale e del patrimonio della società, i cui titoli formano oggetto dell'offerta, nè stipulare o modificare accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto.

Art. 9.

1. La Consob deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo, nel decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, o nei regolamenti da essa emanati; in conseguenza di tali violazioni, può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.

2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo e nei regolamenti emanati dalla Consob, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da un ventesimo a un decimo del valore totale dell'operazione.

3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob.

CAPO II

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
E DI SCAMBIO

Art. 10.

1. Coloro che intendono procedere all'acquisto o allo scambio di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o negoziate nel

mercato ristretto, in seguito denominate «titoli», mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo.

2. L'offerta può essere destinata ad acquisire titoli contro corrispettivo in denaro (offerta pubblica d'acquisto), contro corrispettivo formato da altri titoli (offerta pubblica di scambio), ovvero contro titoli e denaro (offerta pubblica di acquisto e di scambio).

Art. 11.

1. Chiunque abbia comunque raggiunto un livello di partecipazione non inferiore al 25 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, non può acquistare, nell'arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie in misura eccedente il 5 per cento del capitale se non mediante una offerta pubblica di acquisto. L'obbligo dell'offerta pubblica di acquisto non sussiste qualora il possesso superi il 50 per cento del capitale sociale. Chiunque possieda azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura inferiore al 25 per cento del capitale rappresentato da dette azioni, ovvero non ne possieda alcuna, non può superare, con uno o più acquisti nell'arco di dodici mesi, la percentuale del 30 per cento del capitale se non mediante una offerta pubblica di acquisto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai possessi e agli acquisti di titoli convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie ovvero rappresentativi del diritto di sottoscrivere od acquistare dette azioni. In questi casi il capitale si computa nella misura che risulterebbe dall'esercizio di tutti i diritti di sottoscrizione e di conversione.

3. Ai fini dei calcoli delle percentuali di cui al comma 1 si tiene conto anche delle azioni possedute ed acquistate da società controllate o attraverso società fiduciarie, o per interposta persona, o attraverso l'acquisizione di azioni o quote di controllo di società non quotate che abbiano il controllo delle società quotate oggetto della disciplina prevista nel presente articolo.

4. La Consob può stabilire per singole società, tenuto conto della loro composizione azionaria, della composizione del pacchetto di controllo, e sulla base di criteri generali da essa predeterminati, percentuali inferiori a quelle previste nel comma 1.

5. Il diritto di voto è sospeso per le azioni acquisite in violazione dei commi precedenti; tali azioni non devono essere computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee.

6. La partecipazione azionaria acquisita in violazione dei commi precedenti deve essere alienata entro dodici mesi. La violazione delle disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da un ventesimo a un decimo del valore delle azioni in tal modo acquisite.

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 4 per cento del capitale di questa, nonchè le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La Consob deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta».

Art. 13.

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi dell'articolo 2357 e dell'articolo 2357-*bis*, primo comma, n. 1) del codice civile, dalle società le cui azioni sono quotate in borsa, devono essere effettuati in borsa alla chiamata di chiusura.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate in borsa effettuate ai sensi dell'articolo 2359-*bis* del codice civile da parte di una società controllata.

3. Per la violazione delle disposizioni che precedono si applicano le pene previste dall'articolo 2630, primo comma, del codice civile.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente e ai medesimi assegnate a norma dell'articolo 2349 del codice civile o da essi sottoscritte a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2441 dello stesso codice.

5. All'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè, nel medesimo termine, le proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie».

Art. 14.

1. I soci di una società le cui azioni sono quotate in borsa, che siano dissenzienti dalla deliberazione riguardante la fusione mediante costituzione di una società nuova ovvero incorporazione in una società le cui azioni non

sono quotate in borsa, hanno diritto di recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del codice civile.

Art. 15.

1. Il soggetto o i soggetti che intendono o devono effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare alla Consob:

a) il nome dei soggetti partecipanti all'operazione;

b) le categorie e i quantitativi dei titoli oggetto dell'offerta;

c) il quantitativo minimo di accettazione, perchè l'offerta diventi irrevocabile;

d) il numero dei titoli da loro posseduti anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate;

e) il corrispettivo unitario per titoli e la sua giustificazione;

f) le date e modalità del pagamento del corrispettivo e le garanzie di esatto adempimento;

g) le motivazioni dell'offerta e i programmi futuri dell'acquirente;

h) informazioni sulle operazioni poste in essere dagli offerenti sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni;

i) eventuali accordi tra offerenti ed azionisti o amministratori della società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

l) i compensi degli intermediari;

m) se l'offerta è stata comunicata alla società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

n) la durata dell'offerta, determinata ai sensi dell'articolo 21;

o) i criteri del riparto proporzionale relativi alle ipotesi in cui le accettazioni complessive dell'offerta siano superiori al quantitativo richiesto.

Art. 16.

1. La Consob determina in via generale e, all'occorrenza, per i casi particolari:

a) le informazioni che debbono essere rese pubbliche in sede di pubblicazione dell'offerta, le modalità di pubblicazione di questa e le garanzie di adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto;

b) le procedure e le modalità da seguire per divulgare, in pendenza dell'offerta, avvisi e comunicati diversi dal documento di offerta;

c) le modalità di pubblicazione dei risultati dell'offerta;

d) i requisiti e le modalità da osservare per le modificazioni dell'offerta.

2. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 15, comma 1, la Consob determina e fa conoscere all'offerente, ad eventuale integrazione o modificazione delle prescrizioni date in via generale, le particolari informazioni da fornire in sede di pubblicazione dell'offerta, le particolari modalità di pubblicazione della stessa e le particolari garanzie da prestare. Intervenuta la pronuncia della Consob o decorso il termine senza che la Consob si sia pronunciata, l'offerta può essere pubblicata.

3. Dalla data di pubblicazione del documento di offerta, la Consob può disporre la sospensione della contrattazione dei titoli oggetto dell'offerta, o la modificazione delle modalità della contrattazione stessa.

4. Durante lo stesso periodo non possono aver luogo offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione che abbiano per oggetto i titoli emessi dalla società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

Art. 17.

1. Qualora l'offerente in pendenza dell'offerta, anche attraverso contratti a termine scadenti oltre la data di scadenza dell'offerta, acquisti ad un prezzo più alto di quello fissato per l'offerta titoli oggetto della stessa, dovrà corrispondere, a chi ha accettato l'offerta, la differenza.

2. Dopo la pubblicazione del prospetto informativo e per tutta la durata dell'offerta è fatto divieto alla società emittente dei titoli che ne formano oggetto di deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

3. Le deliberazioni prese in violazione del comma 2 sono nulle.

4. Gli amministratori devono astenersi dal compiere atti, comunque idonei a modificare la consistenza del capitale e del patrimonio sociale.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e se i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

6. È fatto divieto all'offerente di effettuare, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta, una nuova offerta pubblica sugli stessi titoli, salvo che si tratti di opposizione ad un'offerta fatta da un terzo sugli stessi titoli.

Art. 18.

1. L'offerta pubblica è irrevocabile.

2. Ogni clausola contraria è nulla.

3. L'offerta può tuttavia essere condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo.

Art. 19.

1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 11, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima rispettivamente del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta, se si tratta di società con azioni quotate in borsa ovvero negoziate al mercato ristretto, e del 20 per cento negli altri casi, qualunque sia il numero di titoli dei quali l'offerente abbia già la proprietà, il possesso, l'usufrutto o il pegno.

2. È nulla l'offerta pubblica rivolta all'acquisto di una percentuale di titoli inferiore a quelle indicate nel comma 1.

Art. 20.

1. L'offerta pubblica può riguardare qualsiasi categoria di azioni.

2. L'offerta dev'essere rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria, o a tutti i titolari di obbligazioni convertibili della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

3. Se vi sono più categorie di titoli, l'offerta può essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 19.

Art. 21.

1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 26 in caso di offerte concorrenti.

2. Se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la durata e il termine dell'offerta devono essere concordati con la Consob, in relazione al calendario di borsa.

3. Se i titoli depositati al termine della scadenza dell'offerta non raggiungono il quantitativo richiesto, l'offerta è priva di efficacia. L'offerente può tuttavia riservarsi, al momento della pubblicazione dell'offerta, un termine non superiore a cinque giorni, decorrente dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta, per dichiarare se intende acquistare ugualmente titoli depositati alle condizioni dell'offerta.

4. Allorquando le accettazioni ricevute a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto o di scambio si riferiscono ad un numero o ad una percentuale di titoli superiore a quello indicato nel documento di offerta e allorquando l'offerente non è disposto ad acquistare tutti i titoli per i quali è stata accettata l'offerta, egli è tenuto ad acquistare da ciascun destinatario che ha accettato l'offerta la stessa proporzione di titoli.

Art. 22.

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società o ente offerente e della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta devono dichiarare per iscritto alla Consob i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti nel giorno in cui l'offerta è stata resa pubblica, specificando quelli acquistati nei sei mesi precedenti.

2. Durante il periodo di efficacia dell'offerta, i soggetti di cui al comma 1 non possono alienare i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica. Se è convenuto un corrispettivo superiore la clausola è nulla e il corrispettivo è dovuto soltanto nella misura corrispondente a quella dell'offerta.

Art. 23.

1. Il corrispettivo offerto può essere aumentato una sola volta a condizione che tale aumento non sia inferiore al 5 per cento.

2. L'offerta di aumento deve indicare gli strumenti finanziari messi a disposizione per l'aumento stesso e deve essere sottoscritta dall'istituto o dagli istituti bancari che garantiscono il relativo adempimento.

3. L'offerta di aumento deve essere pubblicata nelle stesse forme previste per l'offerta originaria.

4. L'offerta di aumento è priva di efficacia se non è pubblicata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine dell'offerta o, se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o al mercato ristretto, prima del terzo giorno di borsa o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.

5. L'aumento del corrispettivo si estende di diritto a tutti i titoli già depositati.

Art. 24.

1. È consentita la pubblicazione di offerte concorrenti con quella originaria nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'offerta concorrente è priva di efficacia se non è pubblicata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dell'offerta originaria o, se si tratta di titoli quotati in borsa o al mercato ristretto, prima del quinto giorno di borsa aperta o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.

3. L'offerta concorrente può essere effettuata, anche se rivolta all'acquisto di un quantitativo di titoli inferiore a quello dell'offerta originaria, a condizione che il corrispettivo globale offerto risulti superiore a quello dell'offerta originaria.

4. L'offerta concorrente può essere effettuata soltanto se il corrispettivo unitario offerto sia superiore almeno del 5 per cento rispetto al corrispettivo dell'offerta originaria.

Art. 25.

1. Dal giorno di pubblicazione dell'offerta concorrente tutte le accettazioni relative all'offerta originaria sono revocabili.

Art. 26.

1. Nell'ipotesi di pubblicazione di una o più offerte concorrenti, il termine di durata delle offerte è, per tutte, quello dell'ultima offerta.

2. Entro tre giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, l'offerente originario ha facoltà di pubblicare, nelle stesse forme, una dichiarazione con la quale mantiene inalterato il termine originario.

Art. 27.

1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente e il quantitativo richiesto dall'offerente originario sia inferiore a quello richiesto

dal concorrente, il primo può aumentare il corrispettivo offerto a condizione che il quantitativo da lui richiesto sia elevato almeno alla stessa misura di quello richiesto dal concorrente.

2. L'offerta di aumento è disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 23.

3. Dal giorno della pubblicazione dell'offerta di aumento, tutte le accettazioni relative all'offerta concorrente sono revocabili.

4. Dopo la pubblicazione dell'offerta di aumento dell'offerente originario non sono consentite altre offerte concorrenti.

Art. 28.

1. Prima della pubblicazione dell'offerta è fatto divieto a chiunque di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie relative all'offerta.

2. Nel periodo che intercorre fra la comunicazione alla Consob e la pubblicazione del prospetto informativo è fatto divieto alla società offerente di acquistare titoli della società oggetto dell'offerta.

3. Dopo la pubblicazione dell'offerta, la società i cui titoli sono oggetto della stessa ha facoltà di pubblicare un comunicato nel quale sia esposto ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta, nonchè la propria valutazione al riguardo. Il testo di tale comunicato deve essere approvato dalla Consob in relazione alla sufficienza delle informazioni fornite.

4. Dopo la pubblicazione dell'offerta e per tutta la durata di questa è fatto divieto di effettuare contrattazioni, anche per interposta persona, dei titoli oggetto della medesima:

a) all'offerente, alle società che lo controllano, che ne sono controllate o che sono sottoposte a comune controllo, o che sono con esso collegate, e al mandatario eventualmente designato dall'offerente;

b) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera *a*);

c) alla società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, nonchè alle società controllanti, controllate, o che sono sottoposte a comune controllo, o collegate;

d) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera *c*).

5. La disposizione del comma 4 si applica alle contrattazioni sui titoli oggetto dell'offerta effettuate per proprio conto dagli istituti bancari che hanno garantito l'adempimento dell'offerente.

Art. 29.

1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 25 e 27, comma 3.

2. Ogni clausola contraria all'irrevocabilità si considera non apposta.

3. Le accettazioni devono pervenire alle persone e agli enti indicati nella pubblicazione dell'offerta entro il termine stabilito. Esse sono efficaci soltanto se sono accompagnate dal deposito dei titoli.

4. Le persone e gli enti incaricati di ricevere le accettazioni devono comunicare giornalmente, per la loro pubblicazione, i dati relativi ai titoli depositati al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o al Comitato del mercato ristretto in cui i titoli oggetto dell'offerta sono quotati, o alla Consob negli altri casi.

Art. 30.

1. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto competente e, attraverso la stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico.

2. Nel caso di titoli non quotati, l'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e al pubblico, secondo le modalità del comma 1.

Art. 31.

1. La Consob deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo e nel decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni, ed in conseguenza di ciò può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.

2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo relative alle modalità di pubblicazione o di svolgimento dell'offerta, e dei regolamenti emanati dalla Consob, se il fatto non costituisce reato, è punita con sanzione amministrativa da un ventesimo a un decimo del valore totale dell'operazione.

3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob.

Art. 32.

1. Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l'offerta stessa sia stata autorizzata e pubblicata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da dieci milioni a trenta milioni di lire.

Art. 33.

1. L'offerente o, se si tratta di società o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell'ente offerente nonchè gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle società controllanti, controllate o collegate con l'offerente, i quali effettuino anche per interposta persona contrattazioni sui titoli dell'offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con la multa da trenta milioni a cento milioni di lire.

Art. 34.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonchè gli amministratori, direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di una offerta pubblica, i quali non dichiarino per iscritto alla Consob, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell'offerta stessa sono assoggettati a sanzione amministrativa da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

2. La sanzione amministrativa è ridotta della metà se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla Consob entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.

Art. 35.

1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica i quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta medesima abbiano alienato i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica, sono puniti con la multa da trenta a cento milioni di lire.

Art. 36.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonchè l'offerente stesso, se è persona fisica, i quali abbiano effettuato contrattazioni anche per interposta persona sui titoli che formano oggetto dell'offerta pubblica d'acquisto o di scambio nei sei mesi anteriori alla pubblicazione di questa, e non ne abbiano dato notizia alla Consob, sono puniti con la multa da trenta a cento milioni di lire.

Art. 37.

1. Gli amministratori della società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, i quali durante il periodo di efficacia dell'offerta stessa compiono atti che modificano in modo apprezzabile la consistenza del patrimonio sociale sono puniti con la multa da trenta a cento milioni di lire.

2. La disposizione si applica anche agli amministratori della società e dell'ente offerente quando si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

Art. 38.

1. La condanna per uno dei reati o delle violazioni amministrative previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza e rispettivamente l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi

delle persone giuridiche e delle imprese, previste dagli articoli 32-*bis* e 35-*bis*, primo comma, del codice penale. In caso di applicazione di quest'ultima norma, la sospensione non può avere durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo valuta in maniera positiva questo disegno di legge, anche se non con molto entusiasmo, dato che ci rendiamo perfettamente conto che si tratta solo di un primo, piccolo passo verso quel sistema di regole di cui il mercato degli investimenti, il sistema di intermediazione finanziaria avverte la precisa necessità. Ad ogni modo, sia per le dichiarazioni anche in questa sede rese dal Sottosegretario, sia per il lavoro che si prospetta alla 6ª Commissione, il nostro rappresenta un voto di fiducia verso questa attività legislativa che ci auguriamo possa in un breve arco di tempo portare, accanto alla legge sull'offerta pubblica di acquisto, ad una serie di altre leggi che possano regolare in modo migliore il nostro sistema finanziario.

L'attenzione che rivolgiamo a questo problema deriva dalla nostra profonda convinzione, soprattutto legata ad una specificità italiana, alla propensione ad un notevole risparmio da parte delle famiglie italiane, che misura ormai in più di 130.000 miliardi l'anno. Vi è, quindi, a nostro giudizio, la necessità, il dovere da parte delle forze politiche di intervenire affinché il valore risparmio sia difeso e non certamente nei termini di una legislazione rigida e vincolistica, ma in quelli che permettano di garantire innanzitutto una serena valutazione delle scelte che il risparmiatore deve compiere ed inoltre la necessaria trasparenza su tutte le operazioni.

Il risparmio, infatti, al livello cui è arrivato nel nostro paese non è più soltanto un fatto residuale rispetto ai consumi, ma è ormai una scelta consapevole finalizzata, da parte del risparmiatore, ad incidere, a cercare di definire un futuro proprio in qualche modo diverso. In questo senso il risparmio ha bisogno soprattutto di libertà di scelta, ed in pratica di una serie di prodotti finanziari e di sistemi di intermediazione finanziaria che gli consentano di essere assolutamente libero nell'operare le proprie scelte.

Ha bisogno di ragionare, di non essere vittima di sistemi e meccanismi emotivi e di moda che tanto hanno influito, forse anche in senso positivo dal punto di vista quantitativo, a far crescere questo mercato, ma che alla lunga hanno provocato delusioni che poi lo hanno certamente punito più del giusto.

Il ragionamento non può che basarsi su una corretta informazione che sola può consentire una valutazione del rischio. Infatti, noi riteniamo che non vi siano sistemi di garanzia in questo settore se non quello della libertà, della scelta e della valutazione del rischio. Per questo motivo, in questo quadro la esigenza di costruire un mercato finanziario assolutamente libero, ove tutti i prodotti finanziari si presentino al risparmiatore con le loro valenze positive o negative – secondo i giudizi – ma senza corsie preferenziali (come secondo noi è avvenuto e sta avvenendo tutt'oggi per alcuni prodotti, quali i titoli di Stato, sicuramente non concorrenziali rispetto ad altri) è avvertita, anche per poter ricostruire un sistema corretto di rapporto tra risparmio ed impresa, senza troppa burocrazia e senza troppi vincoli.

In Commissione si è svolto un dibattito serrato su questo argomento, su questo disegno di legge e sui limiti che tale provvedimento doveva avere. Noi siamo convinti che non è attraverso un sistema legislativo rigido e vincolistico che si possono affrontare e risolvere questi problemi. D'altro canto osserviamo anche che nel nostro paese e nella nostra realtà manca tutta una serie di interlocutori o di cultura in questo senso.

Dobbiamo prendere atto, con amarezza e rammarico, che si è perso molto tempo nel nostro paese sia attraversando un periodo nel quale parlare di profitto, di sistema di impresa, di centralità dell'impresa, di borsa o di capitali era sicuramente come parlare del diavolo, sia attraversando un periodo nel quale vi è stato un netto rifiuto ad affrontare i problemi reali e i bisogni della nostra società. Anche da questo punto di vista l'approvazione e la discussione di questo disegno di legge rappresenta un momento importante di cambiamento rispetto alla cultura normalmente espressa dalle forze politiche negli ultimi anni. Tuttavia – come ho già detto – manca una serie di interlocutori, di valutazioni e di maturazioni culturali negli operatori del mondo finanziario, negli stessi responsabili delle società e nella struttura stessa delle società e dell'imprenditorialità privata. Da parte di molti vi è il rifiuto di entrare nel libero mercato dell'offerta dei capitali, nella struttura tipica della imprenditorialità italiana privata, non solo quella medio-piccola, ma anche per certi versi quella grande. Questi interlocutori mancano soprattutto in questo momento in cui ci accingiamo ad approvare questo provvedimento e mancano soprattutto dei centri di responsabilità nei confronti del risparmiatore.

Al periodo di crescita che si è verificata negli anni 1985-1987, importante dal punto di vista quantitativo, che mi sentirei di definire con un'espressione che non è mia ma del Centro studi Einaudi «il periodo dell'ammucchiata euforica», secondo noi corrisponde un successivo momento – e ci auguriamo che questo sia l'inizio – di attenta selezione di quelli che sono i prodotti ed i sistemi presenti sul mercato finanziario. Ho definito tale periodo un'«ammucchiata euforica», nel quale indubbiamente vi sono state delle precise responsabilità e in cui troppo spesso i risparmiatori sono stati considerati come un grande parco buoi per il sistema capitalistico italiano, risparmiatori che sicuramente sono usciti da questa esperienza traumatizzati tanto che possiamo affermare, al di là delle oscillazioni e delle tensioni che si verificano sui mercati, che certi atteggiamenti attuali della Borsa italiana risentono soprattutto di comportamenti psicologici prima ancora che di corrette valutazioni economico-finanziarie.

Pertanto, in questo momento di selezione e di riflessione avvertiamo la necessità conseguente di creare un sistema di regole. Ebbene, riteniamo che questo disegno di legge sull'OPA sia il primo passo di tale sistema di regole ed è visto, soprattutto da noi, come una corretta alternativa al diritto di recesso dell'azionista di minoranza, diritto che, se esercitato interamente, potrebbe anche intaccare l'integrità del capitale sociale. Ci sembra molto puntuale l'articolo 14 (tale mi pare il numero dopo i molti mutamenti intervenuti) con il quale si consente all'azionista di minoranza, a fronte di una fusione con una società non quotata in Borsa, di avvalersi dell'articolo 2347 del codice civile. Ci sembra una difesa dell'azionista di minoranza rispetto ai grandi mutamenti delle strutture societarie e in questo senso la riteniamo un'alternativa corretta – come dicevo prima – al diritto di recesso vero e proprio.

Certo, nutriamo ancora molti dubbi e molte perplessità, ma non tanto dal punto di vista tecnico perchè confessiamo che, di fronte ai colleghi, certamente molto più abili ed esperti di noi, non ci sentiamo di entrare nel merito ed accettiamo tutti i suggerimenti venuti da qualunque parte politica; le perplessità riguardano lo scenario nel quale questo provvedimento si muove. Per esempio, tentare di definire una legge sull'OPA quando le offerte pubbliche d'acquisto sono così profondamente diverse tra loro, così mutevoli per obiettivi, per quantità, per circostanze di attacco o di difesa è già un atto non so se di coraggio o di irresponsabilità. Preferisco ritenerlo un atto di coraggio, visto che anch'io porto il contributo e l'approvazione a questo disegno di legge. Ci troviamo comunque in un contesto del tipo già delineato, il che significa che pretendere che questo provvedimento possa o debba risolvere tutti i problemi connessi all'OPA sarebbe attribuirgli un carico o un peso che non è nemmeno giusto affidargli.

Ecco allora che si delinea il ruolo di una istituzione che esiste in Italia (ma sulla quale più volte, ancora qui, ribadiamo le nostre perplessità), che dovrebbe funzionare come garante, meglio ancora che dovrebbe avere un serio potere discrezionale proprio per valutare le diverse e mutevoli OPA e adattarle ai principi ispiratori della legge. Parliamo della Consob, di quell'organismo che noi riteniamo debba muoversi ed agire quasi come una magistratura indipendente con i suoi organi, le sue strutture, le sue capacità dirette di intervento e che invece abbiamo avvertito, anche in fatti recenti, purtroppo strettamente inserita nel sistema di potere economico-finanziario e nei lacciuoli e vincoli che esistono tra questo sistema e il sistema di potere in generale. Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo in questa sede: speriamo che la Consob, alla quale con atto di grossa responsabilità il Parlamento italiano affida un ruolo non indifferente nella gestione e nell'attuazione pratica e concreta di questa legge, intervenendo sulle offerte pubbliche di acquisto in maniera aderente alla realtà e congrua agli obiettivi e alle dichiarate intenzioni di chi lancia l'OPA, si dimostri all'altezza del compito che noi le affidiamo.

Non è un caso – e l'ho citato apposta – che l'articolo 14 del disegno di legge faccia esplicito riferimento al diritto di recesso dell'azionista di minoranza di fronte alla fusione di una società quotata in Borsa con una non quotata. Credo che sia nel ricordo di tutti un fatto molto recente nel quale è stata compiuta un'operazione di questo tipo e riguardo al quale penso di dover giudicare l'azione della Consob assolutamente insufficiente e negativa; direi anzi che la Consob ha contribuito a creare uno stato di tensione e di preoccupazione all'interno di tutto il sistema. La Consob era stata avvertita, ma non aveva attentamente valutato qual era la realtà del problema, reintervenendo solo quando il mercato, e cioè la Borsa, aveva pesantemente reagito al tipo di fusione che si era andata prospettando. Quindi, nel dire di sì a questa legge, manifestiamo questa grossa perplessità non sulla mancanza di strumenti legislativi o di strumenti tecnici-operativi ma sulla capacità da parte della Consob e quindi degli uomini che la guidano di interpretare al meglio il ruolo che questa legge gli affida e che credo sostanzialmente molte altre leggi che andremo via via producendo affideranno alla Commissione di controllo della Borsa.

Stiamo procedendo alla regolamentazione per le singole società di intermediazione mobiliare, ma parliamo anche di nuovi prodotti finanziari, fondi chiusi, fondi mobiliari, quindi di tutta una serie di novità che dovrebbero garantire questo salto di qualità del sistema dell'intermediazione

finanziaria in Italia; ci auguriamo che accanto alla Consob altri istituti, altri operatori finanziari avvertano la necessità di dotarsi di codici di comportamento e di autoregolamentazione. Infatti, lo ribadiamo, non è possibile immaginare e pensare che il sistema legislativo possa, in una materia così delicata, così complessa e mutevole e così innovativa, pensare di fare delle leggi in grado di prevedere non solo tutto quello che avviene oggi, ma tutto quello che potrebbe avvenire in futuro.

Pertanto, accanto allo sforzo del legislatore, accanto allo sforzo delle forze politiche, noi dobbiamo stimolare lo sforzo degli operatori finanziari a cominciare dagli agenti di cambio, dalle commissionarie, dalle Camere di commercio fino alle stesse società per azioni quotate in Borsa, perchè è ben strano che in Italia il diritto all'informazione da parte del risparmiatore si debba chiedere per legge; tutti si aspetterebbero che nella correttezza e nel rapporto di trasparenza con i propri azionisti l'informazione sull'andamento delle società e le relazioni di bilancio delle società per azioni in Italia debbano contenere tutta quella serie di notizie che possono dare al risparmiatore una corretta valutazione dell'andamento dell'azienda e non vengano invece redatte – come è ormai tradizione nel nostro paese – sostanzialmente soltanto a fini fiscali, solo tese a dimostrare possibilmente che peggio di così non poteva andare, negando e celando ai propri azionisti quali sono le vere realtà dell'azienda.

Queste sono le due grandi perplessità; quindi nessuna messianica attesa nei confronti di questa legge: si tratta di un passo difficile e importante, per cui questa legge non può essere giudicata, nè potrà essere giudicata, se riuscirà a risolvere tutti i problemi connessi alle offerte pubbliche di acquisto, se riuscirà ad impedire operazioni più o meno piratesche in questo settore, ma solo come un segnale importante al mondo finanziario di una volontà che le forze politiche esprimono nel momento in cui decidono di diventare interlocutori di questo sistema offrendo la garanzia della legge, ma augurandosi che sia la Consob sia gli operatori siano in grado anch'essi di fare quel salto di qualità di cui tutto il sistema ha bisogno. Ciò sempre avendo ben preciso un obiettivo che è il motivo fondamentale non solo per il quale votiamo a favore di questa legge, ma che credo sia all attenzione e alla sensibilità di tutte le altre forze politiche, e cioè che l'intervento del legislatore in questa materia è teso soprattutto alla difesa del risparmiatore e del piccolo risparmiatore per fornirgli e per conservargli questo bene prezioso che è il valore del risparmio, che non è soltanto un fatto economico, ma è una profonda concezione di vita legata ad alcuni valori estremamente importanti quali sono il futuro e la propria famiglia. (*Applausi dalla destra*).

VISENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, essendo in sede di dichiarazione di voto non posso parlare del disegno di legge nel suo complesso, ma vorrei brevissimamente intrattenermi su un punto, cioè sul nostro modo di lavorare. Siamo di fronte ad un disegno di legge che alcuni di noi, il senatore Rossi che aveva parlato per primo, poi io stesso, poi altri, hanno chiesto che tornasse in Commissione perchè non era decente così

come era redatto. La Commissione lo ha profondamente rivisto; il Governo ha proposto circa una ventina di emendamenti che sono stati quasi tutti accolti; io stesso ho proposto una quindicina, forse più, di emendamenti che sono stati accolti e che credo siano serviti a migliorare il disegno di legge e a rettificare errori; altrettanto hanno fatto con numerosi emendamenti i senatori Cavazzuti e Rossi ed oggi il disegno di legge ritorna all'esame di quest'Aula profondamente modificato. È assai positivo che vi sia stata tale capacità di autocritica o di autorevisione. Però, a parte l'inutilità del primo invio in Aula, io avevo chiesto con molta insistenza in Commissione che ci fosse qualche giorno di tempo per controllare il complesso del testo, perchè è un testo legislativo molto delicato e non si possono apportarvi emendamenti al volo; si cerca di fare il meglio che si può, ma poi bisogna vedere come tutto questo si coordina e come risulta redatto testualmente. È per questo – mi consenta il senatore Colombo che ha parlato di unanime consenso – che io sull'ultimo articolo votato, uno dei più importanti, ho dichiarato la mia astensione perchè non si conosceva un testo complessivo e coordinato. Il testo del disegno di legge è notevolmente migliorato e io sono lieto di aver avuto la possibilità, insieme ad altri colleghi che stimo assai, di contribuire alla stesura di un testo ben diverso da quello precedente. Però rimangono, anche da un punto di vista strettamente redazionale, alcuni punti che possono dare l'impressione di una certa sciatteria nello scrivere, pur contro la volontà di noi che abbiamo lavorato alla stesura delle singole norme, che tuttavia dovevano poi essere considerate nel loro complesso. Ad esempio all'articolo 9, al comma secondo (è un aspetto che riguarda la redazione, ma per chi tutta la vita ha fatto questo mestiere ha una certa importanza) si dice: «... dalla Consob, salvo che il fatto non costituisca reato...». Al comma sesto dell'articolo 11 si legge invece: «... salvo che il fatto costituisca reato...».

PRESIDENTE. Il testo è stato corretto.

VISENTINI. Mi fa piacere che il testo sia stato corretto. Sempre al comma sesto dell'articolo 11, dopo il primo periodo, si legge: «La violazione delle disposizioni del presente articolo...»; ma allora bisognava fare un comma settimo e non inserire questa norma in coda al comma sesto. Queste imperfezioni, sono sì tecniche, redazionali, ma hanno una loro importanza nella stesura di un provvedimento perchè in alcuni articoli, che potrei adesso ricordare, si parla di «pendenza dell'offerta», mentre in altri si usa l'espressione «durante il periodo di efficacia dell'offerta». È da ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi allo stesso concetto. Spero (ma non sento alcuna interruzione) che anche questo aspetto sia stato rettificato in modo da adoperare sempre lo stesso linguaggio.

Ugualmente all'articolo 14 si considera revocabile l'offerta quando non è raggiunto il quantitativo minimo voluto; poi invece in un articolo successivo, il 18, questa condizione è considerata risolutiva. Allora, in un caso essa viene indicata dalla legge come possibilità di revoca dell'offerta, mentre nell'altro caso è condizione risolutiva. Probabilmente nella pratica attuazione non vi sarà una grande differenza, ma nel momento in cui si vara una legge sarebbe bene utilizzare la stessa terminologia.

Nell'articolo 19 si parla di nullità dell'offerta se questa ha per oggetto una quantità inferiore al minimo stabilito, mentre per le offerte concorrenti

non si stabilisce tale nullità nel caso in cui appunto l'offerta concorrente non raggiunga il minimo stabilito dalla norma legislativa, vale a dire il 10 per cento.

Vi sono altre questioni che ho individuato e sulle quali non voglio insistere, a parte alcune abbastanza delicate. Per esempio, all'articolo 22, ultimo comma, si dice: «Durante il periodo di efficacia dell'offerta,» (dunque in questo caso si ricorre a tale espressione) «i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non possono alienare i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica». Ciò sembra voler dire che se vendono tali titoli anche in questo periodo alle stesse condizioni dell'offerta pubblica, o addirittura a condizioni inferiori, sono autorizzati, perchè il divieto riguarda il corrispettivo superiore. Senonchè poi, quando andiamo a verificare la norma penale (la questione è abbastanza delicata) dell'articolo 33, ci accorgiamo che essa esclude e punisce penalmente tutte le contrattazioni. Quindi la norma sostanziale vieta di vendere a prezzi superiori durante il periodo dell'offerta, mentre la norma penale, che dovrebbe sancirla, parla di divieto di qualunque contrattazione sui titoli dell'offerta pubblica. Nè si capisce come l'articolo 33 si coordini con l'articolo 35.

In questo caso la situazione comincia ad essere abbastanza delicata, in quanto siamo in sede penale. Per di più vi è l'indicazione di società collegate, che nel merito non ha nessun senso e che è al di fuori di tutto il disegno di legge, che giustamente in altre norme analoghe parla di società controllanti, società controllate ed eventualmente società controllate dalla medesima controllante, ma non considera mai il rapporto di collegamento, che in questa materia c'entra assai poco.

Questi sono alcuni rilievi sul modo in cui il disegno di legge al nostro esame è stato scritto, nonostante che l'attuale scrittura sia incomparabilmente migliore rispetto al testo precedente, così come anche la sostanza è stata decisamente migliorata. Sarebbe tuttavia bastata un po' di pazienza, sarebbe bastato riflettere il sabato e la domenica, sarebbero bastati insomma quattro giorni (come mi ero permesso di proporre), affinchè ciascuno di noi potesse rileggere il testo, data l'abitudine professionale che abbiamo a leggere le norme legislative, e questi rilievi sarebbero stati fatti entro martedì e per quella giornata avremmo avuto un testo che avrebbe evitato, soprattutto in una disposizione penale come quella che ho ricordato, di determinare dubbi.

Voglio ancora ricordare l'ineleganza di indicare una sanzione, che riguarda un intero articolo (mi riferisco ancora al comma sesto dell'articolo 11), come la coda di un comma, per cui qualcuno potrebbe addirittura dire, benchè si parli dell'intero articolo, che quella norma – per collocazione – si riferisce soltanto al comma sesto.

A questo punto vi è un'osservazione di contenuto più sostanziale da fare: avevo ripetutamente chiesto con un emendamento, l'unico dei miei emendamenti che non è stato approvato (e non potevo accogliere l'invito di qualcuno a rinunciarvi perchè ne erano stati approvati tanti da me presentati, in quanto gli emendamenti si propongono per fare un servizio e non per ricevere piaceri nel farseli approvare), che nell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (e non insisto sui dubbi che si possono avere in proposito e che in parte ho anch'io: credo che se quel 25 per cento fosse portato al 30 per cento la norma sarebbe più accettabile rispetto ai testi

precedenti) non dovevano rientrare i passaggi di pacchetti nell'ambito degli stessi gruppi, tra la società controllante e la società controllata, tra la controllata e la controllante e tra le società controllate dalla medesima. La ragione che ho cercato di spiegare in tutti i modi (evidentemente dubitavo di riuscirci perchè mi sentivo continuamente rispondere di no) risiede nel fatto che in questo caso, data l'unità del gruppo che questo disegno di legge considera, non vi è quella acquisizione di un preteso premio di maggioranza per il potere che si esercita e che erroneamente si dice che dovrebbe essere ripartito tra tutti, mentre a mio parere la maggioranza ha un suo valore autonomo. Tale acquisizione nel caso di passaggio infragruppo non esiste perchè il potere di controllo rimane nell'ambito dello stesso gruppo e non cambia niente.

In Commissione, pur chiedendo scusa se mi sono ripetuto molte volte, ho poi sentito esporre il concetto con una tale chiarezza e con una tale sintesi dal collega e amico Rossi, oltre che dal collega e amico Cavazzuti, che sono rimasto scosso dal mancato accoglimento di questo mio emendamento, proprio perchè era di un'evidenza assoluta. Oltretutto al terzo comma dell'articolo 11, ai fini di stabilire se è raggiunta la percentuale del 25 per cento e la percentuale degli acquisti del 5 per cento nei dodici mesi, si fa riferimento al gruppo, come è giusto. Questo testo deriva da un emendamento del senatore Rossi che ho accolto subito e che avrei proposto anch'io se il collega non mi avesse scavalcato nel tempo e nella concezione: infatti possiamo avere idee diverse dal punto di vista politico, ma è difficile che abbiamo opinioni diverse dal punto di vista tecnico e questa è una materia tecnica; deve essere tale.

È bene che le risposte siano rimaste agli atti della Commissione: ci si è detto che intendevano escludere 80 società, perchè ci sono 80 società quotate in Borsa che fanno parte di gruppi. Questo non è vero per niente perchè non è un'esclusione soggettiva, in quanto quelle società restano soggette a tutte le norme, ad esclusione delle operazioni infragruppo. La proposta ufficiale di una sistemazione in un prossimo avvenire per i gruppi telefonici SIP e STET è impedita da questa legge: è bene che il professor Prodi, presidente dell'IRI, la metta in un cassetto perchè non potrà realizzarla, o scelga altre vie. La cosa più incredibile che mi sono sentito rispondere al riguardo è che questa sistemazione si deve fare attraverso l'OPA. Ma come: devono cominciare ad acquisire azioni da terzi, lasciandone altre alla società proveniente, per fare un'operazione di sistemazione infragruppo?

Mi sia consentito dire che è un errore di visione ed un gravissimo difetto, qualunque sia il giudizio sull'OPA, obbligatoria o meno, nell'ambito della logica di questo provvedimento che già cristallizza alcune operazioni, cioè impedisce certi movimenti di pacchetti azionari che è bene avvengano, consolida certe posizioni nella pretesa o nella speranza forse di smobilitarle. In questo caso le impedisce in senso assoluto perchè è chiaro che quella operazione che interessa SIP, STET, Telettra, Telit e altre aziende telefoniche che dovrebbero entrare nella combinazione, resta assolutamente impedita dal fatto che non ci sia l'esonero o meglio la non applicazione della norma dell'articolo 11 per quanto riguarda i passaggi infragruppo.

A parte i difetti di scrittura, che pure danno un notevole fastidio ma che potrebbero essere superati, queste sono valutazioni di merito su un punto non secondario perchè quella di bloccare (e ripeto ancora l'esempio

SIP-STET ma ce ne sono tanti) gli assetti più utili nell'ambito dei gruppi in cui niente succede nei confronti di terzi azionisti è una situazione negativa e grave.

Questo in coscienza mi impedisce di votare a favore di questo provvedimento pur avendo dato un contributo, credo, non indifferente di presenza, come è mio dovere, ma anche di emendamenti e di qualche apporto tecnico. Naturalmente non intendo votare contro, però non potendo votare a favore per le ragioni che ho detto io e, prima di tutto, ritengo, i miei amici (anche se poi non ci consultiamo molto, e se siamo tutti molto liberi e ognuno vota come crede, perchè per fortuna siamo ciascuno un indipendente nel proprio Gruppo), ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento. (*Applausi dal centro-sinistra*).

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, signor sottosegretario Sacconi, colleghi senatori, non entrerò e non voglio entrare nel merito del provvedimento che abbiamo all'esame, del quale si è del resto parlato abbondantemente in Commissione e in Aula, poi ancora in Commissione in sede redigente e oggi di nuovo in Aula per le dichiarazioni di voto; mi limiterò, quindi, a coglierne in positivo la portata politica e le prospettive che mi portano a dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo, il gruppo del Partito socialista italiano.

Alcune delle recenti vicende del mercato, ma soprattutto la scadenza del 1992-1993 pone e porrà il nostro ordinamento di fronte all'esigenza di aggiustare, in modo intelligente e anche tempestivo, strumenti e meccanismi di funzionamento dei mercati finanziari per porli in grado di reggere alla penetrazione di quelli in atto negli altri paesi. Il provvedimento concernente la regolamentazione delle offerte pubbliche di azioni rientra in questa logica. Esso, infatti, vuole innanzi tutto creare le condizioni per favorire un afflusso più costante dei mezzi finanziari dei piccoli risparmiatori verso gli investimenti in valori mobiliari e per questa via innescare un processo di progressivo avvicinamento del nostro sistema a modelli che operano negli altri paesi industrializzati e che si basano su presupposti di mercato enormemente diversi dai nostri.

L'adeguamento agli strumenti e ai meccanismi in essere negli altri paesi comunitari è solo uno dei problemi; quello finale, se vogliamo, che va risolto con l'introduzione di norme e regole da parte delle istituzioni pubbliche e quindi con iniziative di tipo parlamentare, governativo, ma anche amministrativo. Le attese innovazioni comprendono anche la normativa *in fieri* sulle offerte pubbliche d'acquisto.

L'altro problema con cui si deve confrontare il nostro paese e che in fondo suggerisce al nostro più che ad altri ordinamenti l'opportunità di un intervento legislativo di più spinta regolamentazione delle OPA è rappresentato dalle caratteristiche storicamente molto diverse, addirittura anomale, del nostro sistema mobiliare, rispetto a quello degli altri paesi comunitari. I nostri mercati finanziari e mobiliari sono caratterizzati dal dato strutturale dell'elevata concentrazione del patrimonio mobiliare in poche, grandi mani. Come risulta dalle stesse indagini parlamentari, i pacchetti di controllo vengono in gran parte trasferiti riservatamente a prezzi superiori alle

quotazioni di Borsa dei titoli che ne sono oggetto, espropriando così la Borsa stessa della rappresentatività dei prezzi che determina sui titoli quotati e della possibilità di assicurare il coinvolgimento degli azionisti minori nella partecipazione al *capital gain* emergente dai movimenti di questi pacchetti di controllo. Questa situazione, è chiaro, non favorisce la rimozione delle radicate reticenze e diffidenze della massa dei piccoli risparmiatori verso l'investimento mobiliare. Ciò ritarda il processo di emulazione, di integrazione con il resto dei paesi, nonostante proprio in Italia risultino particolarmente interessanti le potenzialità di investimento che l'area dei piccoli risparmiatori è in grado di esprimere in termini di spontanee propensioni al risparmio.

In queste condizioni di sistema, è comprensibile che regole, non previste per gli altri paesi perchè possono rivelarsi non necessarie, come ad esempio quella della tanto dibattuta offerta pubblica obbligatoria di acquisto, sono invece quanto mai opportune per il nostro paese. Questa constatazione è tanto più realistica quanto più tali regole servono ad aiutarci a raggiungere significativi risultati sul piano della confrontabilità internazionale del nostro modello con gli *standards* comportamentali europei.

La regolamentazione sulle offerte pubbliche di acquisto si muove quindi nell'ambito di una valorizzazione dello specifico nazionale in chiave di apertura e tutela del sistema finanziario e mobiliare italiano di fronte alla crescente integrazione internazionale. Le nostre affermazioni sono confermate da due fondamentali elementi di riferimento, che peraltro – credo si tratti di un riscontro obiettivo – hanno fatto da sfondo costantemente al dibattito che si è sviluppato – come ho già detto prima – notevolmente sia nei tempi che nella quantità.

Il primo di questi elementi è rappresentato dalla necessità di massimizzare l'efficienza dei sistemi di controllo, di vigilanza e di informazione sulle società che formano oggetto reale, perchè quotate, o potenziale, perchè quotabili, di negoziazione mobiliare.

Il secondo elemento è rappresentato dagli spazi e dalle regole di acquisizione dei titoli soprattutto in relazione alle scalate dei pacchetti azionari le quali, ove realizzate al di fuori di un preordinato sistema di vincoli, possono modificare profondamente l'assetto e l'indirizzo societario senza offrire all'azionista minoritario (credo che questo sia il vero problema) la possibilità di avvalersi del diritto di decidere se rimanere oppure recedere nella proprietà azionaria in relazione alle nuove prospettive societarie che scaturiscono o che potranno scaturire da quanto viene modificato o potrà essere modificato nell'assetto proprietario. Non a caso, tra i numerosi articoli di cui era composto il disegno di legge al nostro esame fin dalla stesura originaria da parte del senatore Berlanda, quelli che hanno formato oggetto di una più lunga, controversa e difficile discussione sono l'attuale articolo 12 e quello immediatamente successivo, rispettivamente disciplinanti i casi di obbligatorietà dell'OPA e di possibilità di recesso degli azionisti, prevista ora in caso di fusione per incorporazione in società non quotate.

Di tale vivace e approfondita discussione svoltasi in Commissione dobbiamo dare atto a tutti i colleghi intervenuti, anche se l'esame della parte finale del provvedimento si è svolto in tempi relativamente brevi, e dobbiamo dare altrettanto atto al presidente Berlanda di aver portato positivamente a conclusione l'*iter* di questo provvedimento, ben coadiuvato dal relatore Colombo.

Tale discussione ha ulteriormente confermato, seppure erano necessarie conferme di questo tipo, la peculiarità del nostro sistema rispetto a quelli stranieri e ciò giustifica – per noi socialisti – l'introduzione della obbligatorietà dell'OPA prevista dal provvedimento al nostro esame. In realtà la situazione esistente negli altri paesi evidenzia che solo due di essi (la Spagna che ha introdotto nel 1985 nel proprio ordinamento l'obbligatorietà dell'OPA con modalità simili a quelle previste dal provvedimento al nostro esame e la Francia che proprio in questi ultimi mesi ha varato nuove norme al riguardo) hanno sentito l'esigenza di intervenire con i vincoli di obbligatorietà sui nuovi movimenti di pacchetti azionari.

Ciò significa che tutti gli altri paesi, alcuni dei quali con tradizioni finanziarie e di mercato mobiliare molto radicate e strutturate, posseggono altri strumenti di intervento e di controllo che generalmente si basano sulle norme che regolano le società o sui vincoli delle operazioni di compravendita dei titoli. Questi paesi si basano soprattutto su un sistema in cui la proprietà azionaria è fisiologicamente rarefatta ed articolata perché distribuita tra un azionariato di massa molto esteso, talvolta addirittura tutelata da norme protezionistiche (come avviene, per esempio, in Svizzera) contro i pericoli di eventuali massicci acquisti o acquirenti stranieri.

Nel complesso dunque, al di là della perfettibilità delle norme, in particolare di quella che stabilisce le condizioni che fanno scattare l'obbligatorietà, rimane acquisito al patrimonio del nostro ordinamento un importante ulteriore passo avanti nella regolamentazione dei mercati finanziari. Esso è rappresentato dalla qualità e dalla quantità delle informazioni sulle società che la Consob sarà chiamata a gestire e a valutare in conseguenza dell'introduzione della regolamentazione delle OPA che intensifica gli obblighi di informazione. Questo vale chiaramente per le offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione, ma soprattutto per le offerte pubbliche di acquisto che impongono adempimenti, regole procedurali, circolazione di informazione, ma anche sanzioni innovative e decisamente interessanti che, si auspica, contribuiranno ad aprire al grande pubblico dei risparmiatori di massa l'accesso al mercato mobiliare.

PRESIDENTE. Senatore Marniga, mi permetto di ricordarle che siamo in sede di dichiarazione di voto. Il tempo a sua disposizione è terminato. Le posso concedere solo un minuto.

MARNIGA. La facoltà conferita alla Consob di rendere obbligatoria l'OPA al di là dei casi tassativamente previsti per legge risulterà largamente confortata dalle nuove potenzialità informative e organizzative di cui la Consob stessa potrà disporre in conseguenza del provvedimento in esame. È auspicabile, quindi, che tutti i soggetti che sono chiamati a partecipare ai nuovi istituti vogliano avvalersene al meglio.

Questo auspicio vale per gli aspiranti offerenti i quali dovrebbero essere mossi a ricorrere all'OPA dallo scopo di realizzare più convenienti condizioni di prezzo, così come per i piccoli risparmiatori, che con i nuovi istituti possono trovarsi in condizioni di parità rispetto alle prospettive derivanti dalle offerte di acquisto rese pubbliche ed ancor più per il sistema borsistico che con i nuovi obblighi viene posto nelle condizioni di disporre di dati informativi ben più specifici. Ma soprattutto questo vale per i potenziali nuovi investitori mobiliari, coloro cioè che hanno diffidenza ad avvicinarsi al

mercato finanziario e che possono ora essere catturati dalla pubblicità prevista nel nuovo regime di passaggio dei valori azionari, di controllo e non.

In questo nuovo sistema peraltro permangono anche regole di concorrenza data la possibilità di coesistenza di più offerte pubbliche, tra loro concorrenti.

È inutile nasconderci però che l'OPA, essendo un istituto già previsto dal nostro ordinamento – anche se non specificamente e minuziosamente regolamentato come ora è previsto dal disegno di legge n. 576 – non può cambiare da solo l'andamento del mercato mobiliare. I problemi, le disfunzioni e le distorsioni hanno evidentemente consentito il prevalere di interessi particolari rispetto a quelli generali.

Non ci si può illudere che le nuove norme da sole possano rimuovere tutti i mali della Borsa e che siano dotate di potere taumaturgico.

Il contesto e il panorama degli operatori sarà lo stesso, almeno nel breve periodo.

Speriamo però che le novità contenute nel disegno di legge n. 576 possano incidere, nel medio periodo, soprattutto in vista del 1992, e possano determinare quella crescita che il sistema italiano attende per allinearsi a tutti gli effetti agli altri paesi più avanzati.

L'ulteriore approfondimento che è stato svolto con il riesame da parte della Commissione di merito ha consentito di migliorare notevolmente la normativa.

In particolare la riscrittura dell'articolo 12 ha consentito di meglio inquadrare e definire l'obbligatorietà delle OPA. E ciò negli intenti che si vogliono perseguire ma anche nelle forme che sono più adatte per realizzarli.

È certo che occorre operare ulteriormente affinchè entrino e si consolidino nel nostro paese anche altri istituti e in questo senso è necessaria una seria e attenta iniziativa governativa sostenuta e corroborata da una altrettanto seria ed attenta azione parlamentare.

Ci si attende, infatti, che il varo della legge sulle OPA non sia altro che il primo passo di un lungo cammino, l'avvio di quella riforma dell'assetto dei mercati finanziari che alla fine della presente legislatura dovrà contare sull'approvazione di numerose altre proposte legislative per potersi considerare compiutamente realizzato.

Solo sulla base di questi cambiamenti si può confidare sulla evoluzione in chiave moderna e competitiva del nostro paese.

Ed è per tali ragioni, signor Presidente, che, a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai senatori che intendono intervenire di restare nei quindici minuti di tempo previsti dal Regolamento, anche perché, come sanno, alle 18,30 abbiamo un impegno previsto già nel calendario dei lavori. È per tale motivo che mi permetto di fare questa precisazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento al nostro esame.

Il testo che è nelle vostre mani, onorevoli colleghi, e che è sottoposto al vostro giudizio e al vostro voto rappresenta il punto di approdo di un lungo cammino e di un lungo confronto: l'uno e l'altro non sono stati nè facili, nè spediti, nè tanto meno scontati nel loro esito sostanzialmente unitario; non hanno nemmeno evitato, per la verità, gli inconvenienti denunciati poco fa dal senatore Visentini.

I commenti che abbiamo registrato, subito dopo la definizione del testo da parte della Commissione, sono stati, comunque, generalmente positivi. Ciò naturalmente ha un valore che non deve essere trascurato: senza che si cancelli o si attenui, però, la consapevolezza dei gravi ritardi che ancora segnano la difficile e complessa opera di modernizzazione e di riforma del mercato mobiliare nel nostro paese. Un'opera alla quale bisognerà attendere con ritmi e tempi ben più stringenti di quanto non siano stati quelli, lunghissimi, dell'attuale provvedimento.

Se oggi abbiamo segnato un primo passo in avanti, il merito va ascritto all'impegno di tutti, alla stessa conduzione del confronto che, specie nell'ultima fase di lavoro della Commissione, si è svolto in larga misura senza pregiudiziali e con spirito aperto. Ciò ha consentito ai colleghi più esperti e prestigiosi di portare tutto il contributo decisivo della loro esperienza e della loro conoscenza ma ha consentito altresì ad ogni Gruppo di partecipare attivamente alla stesura definitiva del testo.

Certo, l'esigenza di regolamentare in particolare il passaggio di pacchetti azionari significativi era divenuta da tempo un'esigenza largamente sentita non solo in rapporto all'opportunità di allineare il nostro paese almeno agli altri paesi europei, ma anche in conseguenza di recenti e clamorose operazioni finanziarie che hanno suscitato perplessità, polemiche e motivate preoccupazioni sull'efficienza e sulla trasparenza del nostro mercato. Anzi, per essere più espliciti, operazioni che hanno brutalmente ribadito l'inefficienza e la mancanza di trasparenza del nostro mercato.

Tuttavia, se l'esigenza era largamente avvertita e diffusa, non per questo il compito del legislatore si presentava semplice e agevole. Al contrario, la discussione stessa ha evidenziato la delicatezza e la complessità della materia, la necessità di affrontarla rifuggendo da ogni schematismo e da ogni rigidità, che avrebbero potuto paradossalmente determinare risultati persino opposti a quelli dichiarati e voluti.

L'obiettivo principale da perseguire con l'intervento legislativo era chiaro: disciplinare il passaggio dei pacchetti di controllo, rendere trasparenti le scalate ai fini di un corretto funzionamento del mercato e di una più efficace tutela dell'azionista più debole, per impedire che si continuasse ad espropriarlo di un suo diritto quale quello di beneficiare del premio derivante dal passaggio del pacchetto di controllo che anche noi riteniamo debba essere considerato un bene della società e non dei detentori del pacchetto di controllo. Ma la chiarezza dell'obiettivo, come ha ricordato il senatore Visentini nel suo precedente intervento in quest'Aula, non risolve di per sè il problema di quali regole e di quali strumenti siano più adatti per realizzarlo. La stessa relativamente modesta consistenza del mercato borsistico italiano e il dominio che in esso, di fatto, esercitano pochi gruppi, hanno reso più ardua la ricerca di una soluzione che rispondesse all'esigenza di tutelare l'azionista di minoranza senza bloccare il mercato, che avesse sufficiente elasticità e flessibilità per adattarsi alle condizioni concrete, che non costituisse un'armatura così rigida da essere al contempo inapplicabile e facilmente aggirabile.

Il provvedimento che stiamo esaminando è riuscito, a nostro avviso, a trovare un punto di equilibrio accettabile modificando anche in profondità il primo testo che abbiamo discusso in Aula. Noi non ci nascondiamo, onorevoli colleghi, che altri miglioramenti potevano ancora essere apportati. Penso in particolare all'emendamento del senatore Visentini relativo alla non obbligatorietà dell'OPA in caso di passaggio dei pacchetti fra società di uno stesso gruppo; penso soprattutto al comma terzo dell'*ex* articolo 12, proposto dai colleghi Rossi e Cavazzuti, che prevedeva, per chi avesse inteso acquistare un blocco di azioni superiore al 15 per cento ad un prezzo superiore all'ultimo prezzo registrato alla chiamata di chiusura del titolo, l'obbligo di rilevare allo stesso prezzo e fino al limite del 51 per cento le azioni che gli fossero state offerte nell'arco di cinque giorni di apertura effettiva della Borsa. Così come non ci nascondiamo che, con tutta probabilità, altri aggiustamenti potranno e dovranno essere apportati in base alla stessa prova dell'esperienza.

Non di meno alcuni capisaldi ci sembrano stabiliti con sufficiente chiarezza. Essi costituiscono una novità positiva in termini di maggiore trasparenza, di maggiore efficienza e di migliore tutela degli interessi più deboli. Un caposaldo del provvedimento è sicuramente il dispositivo dell'articolo 11. Voi sapete, onorevoli colleghi, che la stesura di questo articolo è stata particolarmente travagliata e discussa. Si è discusso sulla soglia di partenza, sulle quote di acquisto oltre le quali scatta il meccanismo dell'OPA obbligatoria. Si è discusso sul fine stesso dell'OPA obbligatoria che, a nostro avviso, deve sostanzialmente rimanere uno strumento di trasparenza e di tutela dell'azionista più debole e non deve trasformarsi in un ostacolo alle scalate che vanno invece considerate un fenomeno fisiologico del mercato.

Un atteggiamento diverso, che affidasse all'OPA obbligatoria il compito di impedire le scalate e, quindi, il ricambio dei gruppi dirigenti, finirebbe, infatti, per tutelare lo *status quo*, diventerebbe uno strumento di difesa degli attuali assetti di comando delle società che, francamente, non sembrano in ogni caso il meglio che si possa desiderare.

La soluzione individuata appare, quindi, come un corretto punto di equilibrio, sufficientemente flessibile per aderire alla realtà del mercato e per renderlo più trasparente senza bloccarlo, idoneo a rispondere, principalmente per questa via, alle esigenze degli interessi più deboli, la cui tutela viene peraltro rafforzata anche attraverso il diritto di recesso previsto dall'articolo 14 che, per il socio dissenziente di una società quotata in Borsa, è possibile esercitare in caso di fusione o incorporazione della società stessa con una società non quotata.

All'obiettivo della flessibilità e della trasparenza rispondono, in modo particolare, il quarto comma dell'articolo 11, che consente alla Consob di stabilire una percentuale inferiore al 25 per cento quando la composizione azionaria e la composizione del pacchetto di controllo di una società facciano ritenere più bassa la soglia indicativa del controllo stesso, e l'articolo 12 che, innovando il dispositivo della legge n. 216, impone un obbligo di comunicazione alla Consob entro 48 ore ogni qualvolta una partecipazione supera il limite del 4 per cento e obbliga la Consob stessa a darne immediata pubblica notizia.

Anche attraverso queste norme emerge la trama di fondo di questo disegno di legge che non è quella di dettare regole minuziose, ma sempre

incapaci di cogliere le multiformi vicende del mercato, quanto piuttosto quella di individuare i criteri fondamentali, affidando alla Consob il compito di tradurli in atti regolamentari mirati alla trasparenza, alla efficienza e alla difesa degli interessi più deboli e fondati sul principio della vigilanza piuttosto che su quello burocratico della autorizzazione.

Un passo avanti ci sembra, infine, che sia stato fatto anche nella definizione delle sanzioni che non hanno più una caratterizzazione prevalentemente penale, come era nel primo testo, ma mirano, invece, a costituire un deterrente non tanto minaccioso quanto, piuttosto, efficace; obiettivo che ci sembra colto in modo particolare attraverso il comma 5 dell'articolo 11, che dispone la sospensione del diritto di voto per le azioni acquisite in violazione delle norme dell'articolo stesso e la non computazione nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, e attraverso il comma sesto che impone l'alienazione, entro 12 mesi, delle partecipazioni azionarie acquisite in violazione dei commi precedenti.

Queste disposizioni, come appare evidente, affidano la loro capacità di dissuasione prima di tutto al venir meno dello scopo stesso della operazione e, proprio per questo, dispiegano una efficacia difficilmente raggiungibile con altre norme anche più minuziose e pesanti.

Altro si potrebbe aggiungere, onorevoli colleghi, anche per quanto riguarda la prima parte del provvedimento, ma ciò che si è detto mi pare sufficiente. Noi riteniamo che si sia compiuto un lavoro apprezzabile e che questo lavoro aiuti a definire il mosaico delle iniziative legislative, a cominciare da quelle annunciate in Commissione, necessarie a riformare il nostro mercato mobiliare e a consentire un allineamento del nostro paese a quelli più avanzati.

Con questa convinzione, signor Presidente, ribadiamo il voto favorevole del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BERLANDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Signor Presidente, colleghi, un autorevole periodico inglese 10 giorni fa ha detto tutto il bene che poteva, o tutto il male, dei mercati mobiliari italiani, esprimendo pesanti apprezzamenti e giungendo a dire che se gli organismi di controllo dei mercati azionari fossero enti che sognano, il loro incubo attuale e maggiore sarebbe la Borsa valori di Milano, dove ci sono pochi titoli quotati, che vengono manovrati da pochi gruppi, dove la Consob svolge un difficile, o cattivo, o arduo lavoro (*bad job*, dice il testo originario), dove non ci sono regole, tenendo conto che l'ultimo provvedimento all'esame in questo momento in Parlamento era quello sulle offerte pubbliche di acquisto.

Due fatti sono spiacevoli a questo riguardo. Il primo è che quel periodico che ho citato fa opinione, almeno in quel milione di persone che ogni giorno volano sulle linee internazionali perchè esse formulano giudizi sui singoli paesi in base alle notizie politiche ed economiche che leggono sull'«*Economist*».

Il secondo fatto spiacevole è che purtroppo l'«*Economist*» diceva il vero. Ieri pomeriggio, in un convegno svoltosi a Milano, al quale partecipava un

nostro collega, il senatore Riva, è stata illustrata una vicenda, vale a dire la campagna belga di un cittadino italiano che ha tentato una scalata in quel paese. Durante tale tavola rotonda qualcuno ha accusato di provincialismo i politici italiani, perché non si occupano di questi fenomeni.

Personalmente credo che il compito dei politici sia quello di essere informati sull'andamento dei mercati italiani ed internazionali, ma meno quello di esprimere giudizi su vicende societarie; comunque ritengo ci sia certamente l'obbligo di mettere ordine in casa propria e che questa sia la migliore risposta che si possa dare agli articoli dei giornali stranieri, alle conferenze e alle tavole rotonde.

Mettere ordine in casa nostra è quanto stiamo facendo con il provvedimento al nostro esame. Infatti credo che il disegno di legge n. 576 si possa senza esagerazioni definire un provvedimento fondamentale per il mercato mobiliare italiano e per il suo ordinato sviluppo. Indipendentemente dai recenti fenomeni borsistici, che possono aver contribuito ad accelerare l'*iter* del provvedimento, ma non certo a determinarne le direttrici, non vi è dubbio che la disciplina delle offerte pubbliche, così come viene delineata nel testo in questione, presenti elementi di grande rilevanza.

Il primo di questi elementi può essere sicuramente individuato nel completamento della disciplina della trasparenza, dettata dall'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216. Già il relatore, senatore Colombo, nella sua precedente relazione preparata per l'Assemblea, durante l'altra seduta, notava come in tale disciplina si manifestasse una sorta di legislazione di emergenza necessariamente generica e dall'ambito di applicazione volutamente molto ampio, in ciò giustificata dall'esigenza di mettere allora sotto controllo fenomeni atipici e spesso opachi di raccolta del risparmio.

Con il provvedimento oggi in esame tale fase può dirsi superata, almeno per quanto riguarda titoli tipici, quali le azioni e le obbligazioni, nel senso che la disciplina di cui all'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, viene integrata e approfondita.

Ma un altro elemento probabilmente anche più rilevante è contenuto nel disegno di legge che stiamo per approvare. Si tratta della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio che, pur rimanendo nell'ambito sopra delineato, supera di gran lunga il semplice richiamo alla trasparenza.

In tema di offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione, mi ha molto stupito leggere recentemente l'affermazione formulata da un attento e competente studioso, secondo la quale non si sentirebbe un estremo bisogno di una disciplina in materia. A questo riguardo varrà la pena di ricordare che, in un passato non tanto remoto, la situazione, vigente la disciplina della trasparenza *ex* articolo 18 della legge, n. 216, si presentava a dir poco sconcertante. In breve, le offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione di quel periodo (sto parlando di un periodo in Italia risalente al 1985-86: non mi riferisco a secoli fa) si caratterizzavano per chiusure anticipate, difformità dei criteri di assegnazione, oscurità totale sui criteri di riparto (ammesso che qualcuno si ponesse un problema del genere) e ignoranza totale sull'esito delle operazioni stesse.

Si videro poi, ad esempio, soggetti facenti parte di consorzi di collocamento scaricare titoli invenduti nei portafogli delle cosiddette gestioni patrimoniali di clienti. L'euforia di quel periodo non è certo sufficiente a giustificare comportamenti che in primo luogo da un punto di vista morale erano e restano illeciti. Ma anche per chi ritenga ininfluenti preoccupazioni di questo tipo, va notato che in ogni caso il mercato rimase

spesso disorientato e incapace di valutare l'effettivo andamento di tali offerte.

Visto che l'autodisciplina, a volte invocata, rimase del tutto assente, si capisce come di una disciplina del genere ci fosse e c'è un estremo bisogno; in tal senso il Capo I del nostro disegno di legge dispone in modo estremamente preciso (e in questo caso la minuziosità è una virtù) sui punti fondamentali di questa materia. È vero che in questo momento il mercato mobiliare può far ritenere non urgente una regolamentazione; tuttavia è forse meglio regolamentare la materia proprio in questi periodi. Del resto il caso di offerte pubbliche di vendita, che non sono obbligatorie ma che sono regolamentate, non potrebbe servire come esempio nel caso di dismissioni di società quotate da parte di aziende a partecipazione statale per evitare le vicende ridicole occorse negli anni scorsi, con vendite contestate e revocate perché le procedure non erano certe? È un'ipotesi.

Affronto ora il Capo secondo del provvedimento che contiene il punto di assoluto rilievo che riguarda l'obbligatorietà dell'OPA in determinati casi. Il relatore ha già richiamato nella relazione di accompagnamento e nell'introduzione a questo dibattito le caratteristiche che contraddistinguono l'articolo 11 del testo al nostro esame, per cui non ripeto quanto già detto. Si tratta invece di vedere – e su questo è motivato il voto favorevole del nostro Gruppo – se il testo risultante risponda agli obiettivi che si intendono attribuire ad una disciplina delle offerte pubbliche di acquisto: gli obiettivi a mio giudizio sono quattro.

In primo luogo la norma deve fornire garanzie al mercato in termini di informazioni pubbliche e tempestive circa le condizioni delle operazioni che nella disciplina risultano comprese, e mi pare che il testo risponda a questo obiettivo.

In secondo luogo – e questo è il punto più rilevante – l'OPA obbligatoria è finalizzata alla distribuzione del cosiddetto premio di maggioranza a tutti gli azionisti che indipendentemente dal numero di azioni possedute intendano alienarle al prezzo dell'offerta di acquisto; non è possibile in questa sede soffermarsi su tale aspetto che è stato molto dibattuto anche nel precedente esame in Assemblea, ma va detto che la scelta operata dalla Commissione si muove nella direzione indicata, contemperando, per ragioni pratiche e non certo di principio, tale assunto con l'esigenza di evitare che l'obbligatorietà dell'OPA finisca con l'impoverire i titoli quotati al listino. Di passaggio ricorderò altri elementi positivi come le norme che regolano l'acquisto di azioni proprie da parte di società quotate e l'esclusione di queste procedure nel caso di assegnazione di azioni ai dipendenti.

In terzo luogo la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto fornisce anche adeguati strumenti di conoscenza agli stessi gruppi di comando delle società i cui titoli formino oggetto dell'offerta, in quanto li avverte di pratiche aggressive che fossero eventualmente messe in atto nei loro confronti.

L'ultimo punto è relativo al grado di costrizione che tale disciplina comporta per la operatività del mercato azionario. Non credo che dopo la modifica dell'emendamento introdotto dal Governo – avendo quindi modificato le percentuali del 20 per cento e del 2 per cento con percentuali più adeguate e ampiamente condivise dalla Commissione – esista questo fenomeno. Qualcuno sostiene che la disciplina dell'OPA finisce in realtà per scoraggiare le offerte pubbliche di acquisto, bloccando il processo di ricambio e di sostituzione delle maggioranze azionarie. Ritengo che su questo punto bisogna essere estremamente chiari: non risulta che in paesi

dove esiste e viene applicata una seria disciplina delle offerte pubbliche tale processo sia stato seriamente ostacolato, e ciò sembra testimoniato a sufficienza dal numero impressionante dei *take over* che hanno caratterizzato negli ultimi anni sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna.

Infine devo ricordare che i lavori della Commissione in sede redigente sono stati condotti con il massimo spirito di collaborazione: tutte le deliberazioni sono state infatti prese all'unanimità, eccettuato un caso. Di questo va dato atto, in primo luogo per testimoniare l'impegno di tutti sull'argomento, ma anche a conferma dell'importanza della materia trattata.

Sostenere che il testo che oggi stiamo per approvare è molto diverso da quello originario può essere una esercitazione polemica, perchè ci si potrebbe anche prendere il gusto di confrontare il testo originario, il secondo testo con gli emendamenti del Governo, il testo portato in Aula e quello che oggi ritorna dalla sede redigente. Si potrebbe fare una tabella sinottica per dimostrare quale sia la sostanza del provvedimento.

Su un tema invece, sul quale la Commissione è stata molto chiara perchè si è votato, che è quello dello scambio all'interno dello stesso gruppo, non valgono gli esempi che il senatore Visentini ha portato in Commissione e neanche quelli che ha riportato qui oggi perchè anche se gli esempi di oggi, come il caso SIP-STET, sono diversi da quelli portati in Commissione, sono sempre esempi in cui ci sono degli azionisti di minoranza, questo è il punto fondamentale. Anche lo scambio di pacchetti all'interno del Gruppo non cambia il comando (è relativo anche quello), ma qui siamo di fronte al fatto che anche in quei casi esistono sempre azionisti di minoranza.

Il provvedimento è questo; se poi si arriverà, come il senatore Visentini ha già avuto incarico di fare, a regolamentare e a definire i gruppi e le loro caratteristiche e si vorrà rivedere in quel momento la materia, quella sarà l'occasione. Credo comunque che la Commissione abbia fatto bene a concludere; infatti salvo le norme nelle quali venivano ad essere escluse 85 società sulle 200 quotate in Borsa, che rappresentano però una capitalizzazione complessiva di 100.000 miliardi su 140.000 della Borsa valori di Milano, quella di concludere era una scelta che la Commissione ha fatto coscientemente e con un voto che rivendica qui e riafferma almeno per quanto riguarda il nostro Gruppo.

Considerando pertanto che l'impostazione iniziale del provvedimento nella sua sostanza è stata confermata nel testo approvato dalla Commissione finanze e tesoro e che la materia riveste estrema importanza e urgenza, dichiaro che il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore di un provvedimento per il quale essa ha condotto una battaglia ormai più che decennale. (*Applausi dal centro*).

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, quando, prendendo la parola per primo, il collega senatore Rossi chiese che il testo della Commissione venisse rinviato alla sede redigente, trovando il consenso di tutti, era perchè il nostro Gruppo aveva valutato in modo non particolarmente positivo il testo allora approvato dalla Commissione. Il nostro Gruppo presentò 24 emendamenti tutti di sostanza, tutti recepiti nella sostanza se non alla lettera nel testo approvato in sede redigente.

Il mio Gruppo ha contribuito in modo efficace al miglioramento del testo sostanzialmente in ordine a tre punti: l'abolizione di quel regime autorizzativo che era previsto nel testo originario da parte della Consob; la soppressione di molte norme penali (chiedo scusa, sono un economista) in ordine ad una legislazione penale speciale che pareva da non condividere; la relativa limitazione dell'obbligatorietà dell'OPA medesima introducendo anche la soglia superiore del 50 per cento oltre la quale non vi è logico motivo di obbligatorietà dell'OPA avendo a quel punto il detentore di oltre il 50 per cento realizzato la maggioranza e, dunque, non essendoci più nulla da spartire.

Queste le proposte che il mio Gruppo presentò, largamente trasferite nel testo di legge. Ne dobbiamo far discendere un incondizionato e caloroso applauso al testo? Sicuramente no. Dico, anzi, che il nostro consenso è alquanto tiepido, è proprio (per usare l'espressione della legge) nella soglia inferiore.

Abbiamo sottolineato anche noi in Commissione di non comprendere perchè non venisse consentito un rinvio di qualche giorno per la rilettura del testo. Non mi soffermo sugli esempi del senatore Visentini, che sono tutti condivisibili, ma aggiungo che a parer mio sarebbe stato opportuno avere qualche altro giorno per risolvere il problema dei gruppi. Proprio il nostro Gruppo, ricordava il senatore Visentini, ha introdotto quell'emendamento per cui, nel calcolo dei diritti per far scattare la soglia, occorre sommare ai diritti di voto della società offerente i diritti di voto delle società controllate. Se questa è la logica che il nostro emendamento propose anche in ossequio a una proposta di direttiva della Comunità economica europea, che raccomanda che in materia di gruppi e dunque di società e delle proprie controllate il gruppo venga considerato come unica impresa, consideriamo assolutamente illogico che ci sia un articolo che, ai fini di far scattare un obbligo, imponga che ai diritti di voto della società offerente si debbano sommare i diritti delle società controllate mentre non vengano considerati come effettuati da un solo gruppo i passaggi all'interno del gruppo medesimo tra controllate e controllanti.

Sicuramente se avessimo potuto discuterne con più calma saremmo arrivati ad un chiarimento su questo problema. Riteniamo però di dover sottolineare l'illogicità esistente all'interno di questo provvedimento che da un lato impone la somma dei diritti dei voti e dall'altro non esclude esplicitamente l'OPA obbligatoria nei passaggi di pacchetti tra società del medesimo gruppo. Evidentemente il voto della Commissione non consente variazioni su questo problema, ma voglio sottolineare, affinchè rimanga a verbale, che il nostro Gruppo considera una grave contraddizione logica l'aver respinto l'emendamento proposto dal senatore Visentini.

La nostra adesione assai tiepida nasce anche da un altro motivo. Siamo infatti convinti che stiamo procedendo a rovescio. La legislazione sull'offerta pubblica d'acquisto è molto sofisticata; là dove esiste, essa è stata adottata al termine di un processo legislativo relativo ai mercati finanziari. Non sono un esperto di diritto societario quindi devo usare un linguaggio da economista: una normativa in materia esiste laddove è stata adottata una legislazione tesa a rendere i mercati finanziari efficienti. Per un economista un mercato è efficiente quando non si verifica ciò che i giuristi chiamano «conflitto di interessi» e gli economisti «informazioni asimmetriche», ovvero quando non ci sia qualcuno che dispone di più informazioni di altri. Per quanto ho potuto verificare, tutte le legislazioni straniere vanno nel senso di avvicinare i

mercati stessi ad uno, ideale, dove non vige il principio della informazione asimmetrica e dove i prezzi sono significativi.

Affinchè questo esista, nella sensibilità di un economista, occorre la concentrazione in Borsa, altrimenti il mercato non conosce le quantità scambiate; deve essere regolamentato l'*insider trading*, che è un caso tipico di informazioni asimmetriche; deve essere regolamentata la più generale situazione di conflitto di interessi.

Ho avuto recentemente occasione di leggere un articolo sull'importanza di far precedere una normativa sull'*insider trading* alla legislazione sulle offerte pubbliche d'acquisto. Tale articolo era pubblicato su una rivista di economisti, i quali però cominciano ad interessarsi e ad invadere il campo degli esperti di diritto societario, tramite la sensibilità circa il problema delle informazioni rilevanti sui mercati. In questo articolo si dice che, da uno studio condotto negli Stati Uniti, si evince che tra il 1985 ed il 1986, su 138 casi analizzati, ben 40 mostravano che il corso delle azioni era cresciuto di oltre il 20 per cento nelle due settimane precedenti l'annuncio dell'offerta. Questo a dimostrare l'importanza di una normativa sull'*insider trading*.

Credo che la Commissione si stia muovendo a rovescio, perchè dovrebbe avere come sua prima preoccupazione quella di rafforzare ciò che gli economisti chiamano il «diritto all'informazione» che deve abbinarsi al diritto della proprietà dell'azione. Mi sembra che abbiamo iniziato dalla coda anzichè dalla testa e non vorrei che procedendo a tentoni, tipizzando alcuni prodotti e con una legislazione molto sofisticata rischiassimo in realtà di fare «autogol». Rischiamo, infatti, di adottare normative settoriali in assenza di una legislazione di quadro, che non può non riguardare – nella sensibilità di un economista, almeno – i problemi della significatività dei prezzi – dunque le concentrazioni – e quello del conflitto di interessi, vale a dire la questione delle informazioni asimmetriche e quindi l'introduzione della figura di operatore esistente negli altri mercati dove è caduta la distinzione tra *brokers* e *dealers* per rendere efficienti i sistemi. Credo che, in assenza di questa legislazione generale, la normativa speciale rischia di determinare situazioni di confusione sui mercati anzichè un corretto dilagare delle informazioni.

Comunque, a differenza di altri colleghi che peraltro stimiamo molto, come il senatore Visentini, non riteniamo che questo sia un motivo sufficiente per votare contro: è un motivo per segnalare un voto positivo ma, per usare con i colleghi una espressione su cui spesso ci siamo cimentati, alla soglia minima del consenso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo approvato dalla Commissione, è il seguente: «Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni».

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 16 giugno 1988

PRESIDENTE. Poichè l'Assemblea ha concluso la discussione del disegno di legge n. 576, la seduta antimeridiana di domani mattina, prevista per l'eventuale seguito di tale discussione, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 giugno, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. - Comunicazioni del Governo sulle prospettive della distensione internazionale.

Discussione del documento:

Relazione della 3ª Commissione permanente sulle ripercussioni politiche dell'Accordo di Washington tra USA e URSS per la eliminazione dei missili a medio e corto raggio (*Doc.* XVI, n. 4).

II. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico (116).

La seduta è tolta (*ore 18,10*).

DOTT EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 124

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

Dal Ministro della difesa:

«Istituzione del Consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari» (1120).

In data 14 giugno 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

LIBERTINI, VISCONTI, SENESI e LOTTI. – «Legge-quadro per il trasporto nelle aree urbane» (1119).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GIACOVAZZO, BOMPIANI, BOGGIO, DE ROSA, SPITELLA, ZECCHINO, PINTO, COVIELLO, SARTORI, DI LEMBO, NIEDDU, TOTH, CHIMENTI, COVELLO, GIAGU DEMARTINI, DELL'OSSO, BUSSETI e VENTRE. – «Riordinamento dell'Accademia nazionale di danza» (1121);

CALVI, AGNELLI Arduino, DE GIUSEPPE e ARFÈ. – «Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero» (1122);

CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, TRIPODI, SCIVOLETTO e TORNATI. – «Legge-quadro per il settore della bonifica» (1123);

BERNARDI, NIEDDU, TOTH, CHIMENTI, COVIELLO, PINTO e COVELLO. – «Disciplina dell'attività d'informazione medico-scientifica» (1124);

CHIMENTI, ZANGARA, LAURIA, TOTH, COVIELLO, COVELLO e PATRIARCA. – «Modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, recante "Costituzione dell'ente autonomo del Porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali"» (1125).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati CECI BONIFAZI ed altri. – «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di

plasmaderivati» (1111) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonchè modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657» (1097) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

FRANZA. – «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, in materia di ricostruzione nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia» (1053), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), in data 14 giugno 1988, il senatore Poli ha presentato la relazione sul disegno di legge: GIACOMETTI ed altri. – «Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria» (800).

Regolamento del Senato, proposta di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento, di iniziativa del senatore:

FILETTI. – «Modifiche al Regolamento del Senato» (*Doc.* II, n. 13).

Interrogazioni

FLORINO, RASTRELLI, PONTONE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* – Premesso:

che il giorno 13 giugno 1988 a Carditello (Napoli), in un cantiere requisito e sigillato 15 giorni fa, un operaio, Enrico Manna di 23 anni, è

morto folgorato, e altri due lavoratori, Giuseppe Marano e Antonio Petruolo, versano in imminente pericolo di vita;

che con la morte di Enrico Manna sale a 17 il numero delle vittime nei cantieri del napoletano dall'inizio dell'anno;

che nei cantieri edili in funzione, quasi tutti fuori legge, in dispregio a tutte le norme antinfortunistiche, viene utilizzato personale non qualificato e manodopera giovanile al di sotto dell'età consentita dalle leggi vigenti;

che il lungo elenco di vittime impone una seria ed accurata vigilanza ed indagini in quei comuni dove più prolifera l'abusivismo per necessità;

che gli interroganti, in data 10 febbraio 1988, preoccupati dal fenomeno che mieteva molte vittime, denunciavano con l'interrogazione 4-01096 la latitanza delle autorità preposte alla vigilanza e alla prevenzione dagli infortuni dei lavoratori reclutati nei cantieri abusivi,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere nel più breve tempo, di concerto con le istituzioni locali, un'accurata indagine su tutti i cantieri edili aperti nei comuni del napoletano per appurare l'ottemperanza da parte degli stessi di tutte le norme antinfortunistiche previste dalla legge e scongiurare così il ripetersi di tragedie e lutti sul lavoro.

(3-00401)

VIGNOLA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il Piano regolatore generale degli acquedotti fu approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 e che quindi sin da quella data fu prevista la costruzione di un nuovo sistema acquedottistico denominato «acquedotto della Campania occidentale», per una portata di 11 metri cubi al secondo e fu altresì stabilita la riserva delle acque da utilizzare a tale scopo;

che le norme di attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti furono approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, nel quale erano chiaramente indicati i poteri del Ministro dei lavori pubblici, sia in ordine all'apposizione del «vincolo totale o parziale delle riserve idriche... al fine di consentirne la utilizzazione per il piano degli acquedotti» (articolo 1), sia per «i casi di accertata urgenza» con la possibilità di «permettere che... in deroga all'articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, siano iniziate subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione» (articolo 9),

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che la domanda di concessione per la captazione delle sorgenti e delle falde del Gari pari a 6 metri cubi al secondo, e cioè ad oltre il 50 per cento delle risorse necessarie all'«acquedotto per la Campania occidentale» e di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori da parte della ex Cassa per il Mezzogiorno è stata presentata, sia pure con evidente ritardo rispetto alle esigenze da tempo accertate, il 13 marzo 1984 al Ministro dei lavori pubblici;

per quali ragioni il Ministro non abbia ritenuto di utilizzare i poteri conferitigli dal suddetto articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, anche fissando nell'atto di concessione

eventuali «prescrizioni» e «condizioni», come è previsto nello stesso articolo;

in quale data esattamente il Ministro abbia disposto l'apertura dell'istruttoria sulla domanda di concessione, se tale istruttoria abbia raccolto e discusso, e con quale esito, le opposizioni e le controdeduzioni inerenti alla domanda di concessione, se tale istruttoria si sia conclusa e quando;

se il Ministro in indirizzo ritenga doveroso assumere un preciso impegno di calendario per sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici le risultanze dell'istruttoria, al fine di acquisirne il parere e giungere finalmente alle definitive determinazioni di sua competenza;

se sia a conoscenza della gravità delle ricorrenti crisi idriche che affliggono da un decennio l'area metropolitana di Napoli e la provincia di Caserta e del fatto che milioni di cittadini sono frequentemente senza o con poca acqua, con gravi disagi e pericoli igienici;

se sappia che tale stato di cose provoca divisioni e contrapposizioni tra le stesse popolazioni disagiate, a causa dei turni di erogazione o anche, come nel caso dei recenti provvedimenti di emergenza, per la captazione e l'adduzione di risorse idriche minime, comunque insufficienti;

se quindi ritenga tutto ciò sufficiente a sollecitare gli uffici preposti e soprattutto a dare una più incisiva manifestazione delle sue responsabilità di Governo.

(3-00402)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il «Canale reale», uno dei più antichi corsi d'acqua della provincia di Brindisi, presenta una situazione di inquinamento non più tollerabile;

che detto canale, dopo aver attraversato i territori dei comuni di Villa Castelli, Francavilla Fontana, Latiano e Mesagne ed aver ricevuto i liquami dei comuni in questione e, in particolare, i reflui di fogna del comune di Mesagne, sfocia in mare nei pressi della importante zona umida di Torre Guaceto, con le conseguenze negative per l'ambiente facilmente immaginabili;

che gli interventi di bonifica eseguiti dal consorzio dell'Arneo sono di scarsa entità;

rilevata la necessità di una radicale bonifica del «Canale reale», rimuovendo le cause dell'attuale inquinamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere, anche di concerto con la regione Puglia, per una rapida soluzione del problema innanzi esposto.

(3-00403)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERUGINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere se non ritenga di riferire sui reali motivi dell'aumentato numero delle circoscrizioni in Calabria rispetto al primo decreto in attuazione della legge n. 56 del febbraio 1987; alla stregua delle sopravvenute modifiche sarebbe infatti utile considerare l'opportunità di elevare a circoscrizione anche

l'importante comune di Acri (Cosenza) e il territorio confinante, comprendenti 39.820 abitanti.

(4-01760)

CARTA. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere:

1) se e quali misure intenda adottare per eliminare o quanto meno contenere i gravi disagi conseguenti all'attuazione del decreto-legge n. 173 del 30 maggio 1988 che, nel trasferire la competenza in materia di concessione di provvidenze a favore dei minorati civili dalle prefetture, USL e Uffici del medico provinciale al Ministero del tesoro - Direzione servizi vari e pensioni di guerra, stabilisce la trasmissione di tutte le domande giacenti e non ancora definite alle commissioni mediche per le pensioni di guerra territorialmente competenti;

2) se il Governo non abbia preso in esame l'opportunità:

a) di rivedere la succitata iniziativa legislativa alla luce delle motivate richieste delle categorie interessate (sordomuti, ciechi, invalidi civili, talassemici, leucemici, eccetera), che, di conseguenza, vedono prorogata a tempi lunghi la pratica delle visite per il riconoscimento delle invalidità;

b) di prevedere quanto meno delle apposite norme transitorie per la trattazione delle domande giacenti.

(4-01761)

CARTA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* - Per sapere:

se siano a conoscenza della grave crisi determinatasi nel comune di Macomer (Nuoro) a seguito delle annunziate decisioni di alcune industrie (Dreher) di dislocare la produzione in altra area e di ridurre in misura notevole il numero degli addetti per assunte trasformazioni del processo produttivo (Tirsotex);

se abbiano adottato, d'intesa con la regione Sardegna, misure adeguate alla gravità della situazione.

Ferma la competenza e la responsabilità della regione per la soluzione di questi problemi, diretta a garantire un equilibrato sviluppo economico e sociale della Sardegna, l'interrogante chiede infine che il Governo valuti la natura delle cause della crisi e l'opportunità di inserire nell'«accordo di programma», siglato dai sindacati con il Ministro delle partecipazioni statali, le soluzioni appropriate per impedire che venga arrestato il processo di crescita della Sardegna centrale, emarginando un nodo essenziale come Macomer.

(4-01762)

VISIBELLI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Vincenzo Miranda, nato a Trani il 12 luglio 1920 ed ivi residente in corso Emanuele 109, con una sua nota del 5 agosto 1967 chiese di essere sottoposto ad accertamenti sanitari militari, affinchè gli fosse riconosciuta la malattia a causa di servizio in guerra (operazioni di guerra sul fronte greco-albanese dal 10 giugno 1940 al 3 giugno 1941);

che il suddetto, con nota del 1° agosto 1969, effettuò ricorso alla Corte dei conti avverso il giudizio (di esito negativo) della commissione medica per

le pensioni di guerra di Bari, datato 18 marzo 1968, notificatogli il 3 marzo 1969;

che con cortese nota della procura generale della Corte dei conti, datata 27 maggio 1988, Vincenzo Miranda è stato reso edotto del fatto che alla predetta data della missiva è iniziata l'istruttoria (*sic*) sul ricorso per pensione di guerra n° 772598 e risalente, giova ripeterlo, al 1969,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) perchè il ricorso n° 772598 abbia dovuto attendere ben 19 anni per l'inizio dell'istruttoria;

2) quanti altri anni il cittadino Vincenzo Miranda di Trani dovrà attendere per vedere definita la sua istanza;

3) se sia degno di uno Stato civile e di diritto che a 44 anni dalla fine della guerra si stia ancora ad iniziare istruttorie per riconoscimenti di malattie per cause di servizio in guerra;

4) se sia vero che lo Stato, per vili motivi di cassa, confidi, in materia, su una longevità dei ricorsi maggiore di quella dei ricorrenti che, comunque, hanno servito in armi la patria con abnegazione e pertanto meritano sollecita giustizia.

(4-01763)

GIANOTTI, CARDINALE, CONSOLI, BENASSI, BAIARDI, GALEOTTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* – Premesso che non sembra esservi dubbio che sia tuttora pratica molto diffusa lo smaltimento selvaggio degli oli usati (soprattutto di quello di autotrazione), causa non secondaria di inquinamento: ciò è dovuto, da un lato, al fatto che molti esercizi abilitati a vendere gli oli minerali (in particolare i supermercati), non registrano le quantità vendute, nè hanno alcun ambiente di stivaggio degli oli usati, dall'altro, alle macroscopiche carenze tanto della legge quanto del Consorzio obbligatorio degli oli usati e della vigilanza, attribuita dalla legge ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia lo stato di attuazione della legge del 23 agosto 1982, n. 691, attuativa della direttiva CEE n. 75/439, relativa all'eliminazione degli oli usati;

quale sia stata l'attività compiuta e quali i risultati ottenuti dal Consorzio obbligatorio degli oli usati, previsto all'articolo 4 della predetta legge;

se non si ritenga necessaria una revisione della legge precitata, introducendo tra l'altro l'obbligo di un registro degli oli minerali e del ritiro in appositi locali di stoccaggio degli oli usati per tutti coloro che vendono o forniscono tali oli: ciò anche al fine di consentire di superare la disparità di trattamento tra gli impianti di distribuzione di carburanti, le officine di riparazione delle automobili, le aziende industriali, sottoposti ad obblighi, per un verso, e la grande distribuzione, per la quale, invece, non vale alcuna disciplina.

(4-01764)

VIGNOLA. – *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che il sottoscritto ha presentato in data 18 febbraio 1988 una interrogazione a risposta scritta, la 4-01153, rivolta a conoscere quale esito stiano avendo le successive ordinanze «dirette ad accelerare l'esecuzione di opere per fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi»;

ritenuta la risposta, che porta la data del 19 aprile 1988, del tutto evasiva del precipuo compito del Parlamento e del parlamentare di controllo dell'operato del Governo, perchè raffazzonata (le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile cui si faceva riferimento nella interrogazione sono del 7 e del 9 ottobre 1987 e non del 10 e del 7 settembre, come si afferma nella risposta) e parziale (nella risposta si dà notizia soltanto di due opere, e di una, quella affidata alla impresa Vianini, si dice che «la ultimazione è prevista prima dell'estate prossima», senza precisare la data, pur affermando che «è stata prevista una penale pari a 23 milioni di lire per ogni giorno di ritardo»: ma a partire, appunto, da quale giorno?),

l'interrogante chiede di sapere in termini precisi, per ciascuna delle seguenti opere, identificate nelle successive ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile:

quale sia l'ente al quale è stata affidata l'opera;

se essa sia stata appaltata e a quale impresa;

quale sia la data prevista per la sua ultimazione, la penale pattuita per il ritardo nella ultimazione e nella consegna, lo stato attuale dei lavori, e, nel caso l'opera non fosse stata appaltata, le ragioni e le responsabilità della omissione. Si elencano pertanto per ciascuna ordinanza le opere identificate:

ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987:

1) attrezzatura del campo di captazione delle sorgenti Peccia, secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, importo 28 miliardi di lire;

2) attrezzature della centrale di rilancio di San Prisco, quinto lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, importo 16 miliardi di lire;

3) potenziamento delle opere di captazione di Santa Sofia, quinto lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, importo 8 miliardi di lire;

ordinanza n. 1196/FPC del 7 ottobre 1987:

1) opere di captazione delle falde di Montemaggiore nei comuni di Camigliano, Bellona, Pontelatona, Sant'Angelo in Formis (Caserta) e le relative opere di adduzione alle strutture acquedottistiche esistenti per integrare le riserve idropotabili della città di Napoli, di una portata di circa 1.500 litri al secondo, di cui al progetto predisposto dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, per l'importo di 26 miliardi di lire;

ordinanza n. 1198/FPC del 9 ottobre 1987:

1) captazione delle sorgenti San Bartolomeo, importo 9 miliardi e 800 milioni di lire;

2) adduzione delle sorgenti San Bartolomeo, importo 4 miliardi e 700 milioni di lire;

3) attraversamento del Volturno, importo 6 miliardi e 500 milioni di lire;

4) risalita Monte Tifata, importo 5 miliardi e 700 milioni di lire;

5) terminale galleria Pontelatone, importo 4 miliardi e 800 milioni di lire;

6) scarico Pontelatone, opere accessorie, importo 1 miliardo e 300 milioni di lire;

ordinanza n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988:

1) opere relative all'adeguamento e ristrutturazione dei sistemi di arrivo e distribuzione del serbatoio di Capodimonte, primo lotto, importo 5 miliardi e 500 milioni di lire;

2) completamento della condotta di mandata della nuova centrale di Capodimonte, impianti tecnologici del serbatoio Capodimonte e potenziamento dell'alimentazione Pianura-Marano, importo 5.463.282.000 lire;

3) adeguamento e ristrutturazione dei sistemi di arrivo e distribuzione del serbatoio dello Scudillo connessi al sollevamento della nuova centrale di Capodimonte, importo 5.510.185.000 lire;

4) razionalizzazione del sistema di inserbamento delle vasche del serbatoio dello Scudillo, importo 5.510.730.000 lire;

ordinanza n. 1361 dell'11 febbraio 1988:

opere relative al superamento dell'emergenza idrica nei comuni di Pontelatone, Formicola, Bellona, Vitulazio, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Pietramelara, Riardo e Roccaromana (Caserta), importo di 6 miliardi e 500 milioni di lire.

Le disponibilità idropotabili sono state successivamente estese con l'ordinanza n. 1409/FPC del 29 marzo 1988 al comune di Rocchetta e Croce, sempre nella stessa provincia;

ordinanza n. 1410/FPC del 29 marzo 1988:

completamento opere di captazione delle sorgenti Mercato e Palazzo di Sarno, importo residuo 11.351.000.000 di lire;

ordinanza n. 1427/FPC dell'11 aprile 1988:

opere relative all'impianto di monitoraggio della rete idrica della città di Napoli, importo 15 miliardi di lire.

(4-01765)

POLLICE. - *Ai Ministri delle finanze e delle partecipazioni statali.* - Per conoscere, in relazione a quanto appare sull'ultimo numero di «Punto Critico» circa i finanziamenti ricevuti dall'Agusta per la realizzazione dell'elicottero EH-101, che dovrebbe essere imbarcato sulla portaerei «Garibaldi», se e quale sia stata l'entità dei finanziamenti ricevuti da parte dell'EFIM e dello Stato, a qualunque titolo, dalla «Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta spa», a partire dal 1983, ripartiti per singole annualità e singole società del gruppo Agusta e, nel contempo, l'indebitamento che l'Agusta e le società del gruppo presentano dal 1983, ugualmente ripartito per singole annualità e società.

(4-01766)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per conoscere, in relazione alla testimonianza resa alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2 dal dottor Cioppa, vice capo della squadra mobile nei giorni del rapimento Moro, il quale affermò che Licio Gelli partecipò ad una non meglio precisata riunione del comitato di crisi insediato al Viminale, che lo stesso Gelli era un informatore abituale del servizio in quei giorni e che era tenuto in particolare considerazione, in

quanto canale privilegiato con le ambasciate del Sud America, fatto quest'ultimo confermato anche dal generale Grassini, allora capo del SISDE:

tutti i nomi degli esperti che facevano parte del comitato di crisi e di coloro i quali, a qualsiasi titolo, partecipavano al suddetto comitato;

se, oltre ai nominativi già emersi durante l'inchiesta parlamentare sulla P2 altri appartenenti o consulenti del comitato facessero parte della loggia massonica;

quali fossero le considerazioni che indussero il Ministro dell'interno *pro tempore* a scegliere tali personaggi, risultati iscritti alla P2;

a quante e quali riunioni del comitato di crisi e a che titolo Licio Gelli partecipò e da chi fu segnalato e invitato a partecipare.

(4-01767)

CARTA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i problemi sollevati dalla mancata modifica del cosiddetto «decreto Pavan», al fine di conciliare le esigenze dell'ambiente con quelle insopprimibili dello sviluppo sociale ed economico delle popolazioni dell'Ogliastra. La proposta della riserva marina di Orosei, a suo tempo avviata ad istruttoria dal Ministero della marina mercantile, non può in alcun modo essere intesa come un regime di vincoli che escluda le attività produttive di tutta la costa orientale (e non solo del comune di Baunei), alla quale occorre dare un assetto giuridico più corrispondente alle nuove esigenze e alle vie di comunicazione, adeguate attraverso l'attuazione delle aree stradali a lungo interrotte, il miglioramento dei servizi marittimi e l'applicazione del servizio aree di terzo livello. Amministratori e cittadini si riconoscono in questo progetto diretto a garantire un più rapido ed equilibrato sviluppo, valorizzando delle risorse, tra le quali l'ambiente è la principale.

(4-01768)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che il consiglio comunale di una cittadina dell'Italia meridionale si è trovato nelle condizioni, tipiche del ricatto, di dover per forza procedere ad un appalto di opere pubbliche, affidando i lavori ad una predeterminata impresa, di accettare una transazione proposta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sotto la minaccia della perdita del finanziamento pubblico, di non vedere più realizzata la propria rete idrica e fognante e inoltre di essere costretta ad un eventuale ulteriore esborso di denaro dalle casse comunali (nella fattispecie trattasi del comune di Lentini, in provincia di Siracusa, e l'impresa in questione è la SAISEB di Roma);

che questa è la conclusione di una lunga vicenda amministrativa che ha dato per le casse dello Stato il risultato di spendere quasi 24 miliardi di lire per lavori che erano stati appaltati, per un importo complessivo di 2,7 miliardi di lire, con un ribasso del 9,5 per cento;

che questo è il frutto di una gestione dell'appalto particolarmente benevola e forse di favore nei confronti dell'impresa e comunque di una gestione che ha consentito all'impresa assuntrice dell'appalto originario, nonostante la approvazione di una perizia di variante e suppletiva per lavori

necessari non previsti in progetto, sino ad un importo complessivo di circa 4,5 miliardi di lire, di precostituirsi tutta una serie di riserve e di pretese su ogni stato di avanzamento, senza che si prendesse alcun provvedimento atto a risolvere la controversia;

che, di fronte alla diffida dell'impresa, si è prima lasciato trascorrere il termine prescritto per rispondere alla diffida e poi il comune, rinunciando al giudizio della magistratura, ha accettato la richiesta dell'impresa per un arbitrato in corso d'opera, conclusosi con un lodo in cui viene risolto il contratto a danno del comune, con il pagamento di circa 3,5 miliardi di lire di indennizzo;

che, successivamente alla risoluzione del contratto, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno decise, con delibera n. 812 del 28 gennaio 1987, di corrispondere all'impresa quanto previsto dal lodo e contemporaneamente su suo suggerimento fece impugnare dal comune il lodo arbitrale presso la corte d'appello di Roma: in seguito, con delibera n. 485 del 20 gennaio 1988, ha approvato una ulteriore perizia di variante e suppletiva al progetto originario, con prezzi aggiornati per complessivi quasi 24 miliardi di lire, proponendo sempre di affidarla all'impresa SAISEB, tra l'altro con un ribasso del 2 per cento dei prezzi di perizia e non del 9,5 per cento, come al contratto originario;

considerato:

che non si può certo definire come ordinaria amministrazione quella relativa alla rete idrica e fognante di Lentini, poichè, in ben 11 anni, non ha realizzato alcuna opera ed ha sperperato alcuni miliardi;

che le affermazioni dell'attuale sindaco di Lentini, rese nella delibera consiliare di autorizzazione alla stipula dell'atto di transazione, secondo cui il consiglio comunale potrebbe rigettare l'impostazione dalla «Cassa», assumendosi così una grande responsabilità in quanto ciò comporterebbe la perdita di finanziamento, sono l'immagine tangibile del degrado democratico in cui sono caduti gli enti locali e anche del diretto riflesso di un certo tipo di intervento pubblico nazionale;

che simili allucinanti vicende amministrative in genere non sono frutto di errori, ma non si possono verificare senza l'esistenza di catene di favoritismi ai vari livelli o di vere e proprie organizzazioni clientelari-politico-mafiose, fondate sulla tangente come strumento di costruzione e mantenimento del potere, oltre che sull'illecito arricchimento,

l'interrogante chiede di sapere:

se siano state messe in essere nei tempi opportuni tutte le procedure di controllo dell'appalto, sia da parte della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che da parte del comune;

se siano state fatte rispettare all'impresa assuntrice dei lavori tutte le previsioni contrattuali e, in caso negativo, di chi siano le responsabilità;

per quale ragione si sia consentito alla SAISEB di effettuare lavori non previsti anche dopo la prima perizia di variante e suppletiva;

per quale ragione si sia consentito alla SAISEB di continuare a compiere i lavori e ad accumulare riserve tanto pesanti di così grande portata economica rispetto all'intero appalto;

per quale ragione si sia accettata la richiesta dell'impresa per un arbitrato in corso d'opera e non già il ricorso alla magistratura, in considerazione proprio dell'ampiezza e della portata economica delle riserve;

per quale ragione si sia proceduto ad una seconda perizia di variante e suppletiva dopo la rescissione del contratto e non ad un nuovo appalto, proprio in considerazione della enorme conflittualità avuta in precedenza con l'impresa in questione, e per giunta ad un ribasso inferiore a quello originario;

se non si ritenga che simili fatti siano la punta emergente di un malcostume con il quale, a tutti i livelli, viene dilapidata la spesa pubblica e che essi siano una delle maggiori cause della tanto deprecata crescita della spesa pubblica;

se non si ritenga di dover mettere in essere tutte le procedure di verifica e di controllo per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative e penali a carico di coloro che hanno gestito o consentito una così scandalosa disavventura amministrativa;

se non si reputi necessario verificare se tutto ciò non sia frutto di corruzione o di vere e proprie organizzazioni e connivenze di stampo mafioso, tali da richiedere una istruttoria della costituenda Commissione antimafia.

(4-01769)

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Di Stefano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00400, dei senatori De Cinque e Nieddu.